

CXXXV.

1^a TORNATA DI MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1905

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE LACAVA.

INDICE.

Disegni di legge (Discussione):

Modificazioni alla tariffa doganale:	
CARCANO (<i>ministro</i>)	Pag. 4942
CHIMIRRI (<i>relatore</i>)	4941
Provvedimenti a favore dei mutuatari dei crediti fondiari (in liquidazione) della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia (<i>terza lettura</i>)	4942
CARCANO (<i>ministro</i>)	4942
LUZZATTI L. (<i>presidente della Commissione</i>)	4942
Provvedimenti a favore dei mutuatari del credito fondiario del Banco di Napoli (<i>terza lettura</i>)	4942
CARCANO (<i>ministro</i>)	4942
Pensioni al personale operaio delle regie saline (<i>Discussione</i>):	
MAJORANA A. (<i>ministro</i>)	4943
CHIMIRRI (<i>relatore</i>)	4943
Ricostruzione della casa demaniale in Terapia ad uso della regia ambasciata in Costantinopoli (<i>Approvazione</i>)	4944
Costruzione di edifici in Cettigne e in Sofia per uso di quelle regie rappresentanze (<i>Approvazione</i>)	4944
Provvedimenti sul dazio consumo (<i>Discussione</i>)	4945
BERTOLINI	4945
CORNAGGIA	4962-68
FERRARINI	4962
FERRI G.	4952-67-68
FULCI L.	4963
GUERCI	4951
JATTA	4952-63
MAJORANA A. (<i>ministro</i>)	4958-61-62-64-67-69
MEARDI	4949
POZZATO	4951
SCHANZER (<i>relatore</i>)	4953-61-63-64-68
SOLIMBERGO	4966
VICINI	4961
Modificazioni alla tabella organica del personale di quarta categoria dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi (<i>Approvazione</i>)	4970
Costruzione di un edificio in Roma per la sede dell'amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali (<i>Approvazione</i>)	4971
Osservazioni e proposte:	
Lavori parlamentari.	
CARCANO (<i>ministro</i>)	4943
MORELLI-GUALTIEROTTI (<i>ministro</i>)	4970

La seduta comincia alle ore 10.

PAVIA, *segretario*, dà lettura, del processo verbale della prima tornata di lunedì 26 giugno 1905 che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla tariffa doganale e disposizioni sull'impiego del glucosio nella fabbricazione dei surrogati del caffè.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla tariffa doganale e disposizioni sull'impiego del glucosio nella fabbricazione dei surrogati del caffè.

Si dia lettura del disegno di legge.

PAVIA, *segretario*, legge: (V. Stampato 206-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CHIMIRRI, *relatore*. Questo disegno di legge contiene quattro provvedimenti: il primo concerne il dazio sulle vetture automobili, il secondo le carrube, il terzo il glucosio, il quarto è relativo al conguaglio del dazio sul grano e sulle farine. I primi tre provvedimenti non incontrarono difficoltà nella Commissione. Invece furono espressi dei dubbi sui criteri, coi quali fu fatto l'accennato conguaglio, e vennero proposti alcuni quesiti al Ministero.

In attesa delle risposte a questi quesiti, la Commissione sospese di deliberare e fu sollecita di presentare alla vostra approvazione gli altri tre provvedimenti che hanno carattere di urgenza, quasi, direi, di cate-naccio.

Preghiamo perciò la Camera di consentire che sia stralciata, dalla tabella annessa

al disegno di legge, la voce « farine di grano » sulla quale la Giunta potrà riferire domani.

CARCANO, *ministro del tesoro*. A nome anche del mio collega della finanze, dichiaro di consentire nelle proposte della Commissione.

PRESIDENTE. Allora si sopprime il numero 288-A nella tabella, salvo a ripresentarlo con un distinto disegno di legge.

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passiamo alla discussione dell'articolo primo, la cui approvazione include l'approvazione della tabella, tranne naturalmente quella parte che si riferisce alle farine di grano, che resta soppressa.

Art. 1.

Nella tariffa generale dei dazi doganali sono introdotte le modificazioni indicate nell'annessa tabella che forma parte integrante della presente legge.

**Tabella delle modificazioni
alla tariffa generale dei dazi doganali**

Numero della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di entrata
182 <i>bis</i>	Vetture da strade comuni, automobili, del peso:		
	1° di chilogrammi 500 o meno . .	ciascuna	200. »
	2° di più di 500 fino a 1000 chilogr. .	id.	400. »
	3° di più di 1000 chilogrammi . .	id.	600. »
300	Carrube	quintale	3. »

(È approvato).

Art. 2.

Il glucosio adoperato nella fabbricazione di surrogati del caffè è esente dalla tassa interna di fabbricazione stabilita dalla legge 8 agosto 1895, n. 486, salvo il paga-

mento della tassa di fabbricazione sul prodotto ottenuto.

☐ (È approvato).

☑ Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Terza lettura del disegno di legge: Provvedimenti per i crediti fondiari della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la terza lettura del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei mutuatari dei crediti fondiari (in liquidazione) della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia ».

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Credo che non sia stato proposto alcun emendamento, e che quindi non vi sia luogo a discussione. Ad ogni modo, prego la Camera e la Commissione di consentire che sia corretto un errore di stampa nell'ultima riga dell'articolo 16. Dove è citato il regolamento per il credito fondiario del febbraio 1895, deve leggersi invece: 1891.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo?

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, tenuto conto della correzione indicata dall'onorevole ministro, si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge nella seduta pomeridiana.

Terza lettura del disegno di legge: Provvedimenti per il Credito fondiario del Banco di Napoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la terza lettura del disegno di legge: Provvedimenti a favore dei mutuatari del Credito fondiario del Banco di Napoli e sistemazione dei rapporti del credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Anche qui c'è un errore di stampa. Nell'articolo 1, terzo comma, dove si legge « le ipoteche già iscritte a garanzia dei mutui conservano la loro validità *od* il loro grado... ecc., deve dirsi « le ipoteche già iscritte a garanzia dei mutui conservano la loro validità *ed* il loro grado, ecc. ».

PRESIDENTE. Non essendovi nessuna modificazione, e nessuno chiedendo di parlare, tenendo conto della correzione indicata dall'onorevole ministro, si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione di questo disegno di legge.

Differimento della discussione del disegno di legge: Pensioni agli operai dell'officina governativa di carte-valori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Pensioni agli operai della officina governativa delle carte-valori ».

CARCANO, *ministro del tesoro*. Onorevole Presidente, la prego di rimettere ad altra seduta la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione, la discussione di questo disegno di legge è rimessa ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Pensioni agli operai delle Regie saline.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Pensioni al personale operaio delle Regie saline ».

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

PAVIA, *segretario, legge*: (V. Stampato, n. 75-A).

PRESIDENTE. Onorevole ministro delle finanze, consente che la discussione si faccia sul disegno di legge della Commissione?

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. Consento.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

CHIMIRRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI. Trattasi di pareggiare nel dritto alla pensione il personale operaio delle Regie saline a quello delle Manifatture dei tabacchi. È un atto di giustizia a favore di operai, che stentano la vita, in lavoro più duro di quello dei loro compagni impiegati nelle fabbriche dei tabacchi. Della loro sorte mi occupai quando reggevo il Ministero delle finanze; e perciò, mentre approvo e raccomando alla Camera questo provvido disegno di legge, do lode al Governo di averlo proposto.

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. La ringrazio.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Agli operai delle saline dello Stato compresi sotto la qualifica di agenti subalterni, operai permanenti a giornata od a cottimo, artieri, salinieri, manuali, che si trovavano in servizio al 30 settembre 1899: ed agli avventizi, alle operaie della raffinazione del sale e visitatrici già in servizio continuativo anteriormente a quella data e che, per avere oltrepassato il conveniente limite di età, non si potevano più iscrivere alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, è concesso, a datare dal 1° luglio 1905, il diritto a pensione con le stesse norme stabilite dalla legge 16 giugno 1904, n. 259, per gli operai delle manifatture dei tabacchi, che si trovavano in servizio alla stessa epoca, colle modificazioni stabilite nell'articolo seguente.

(È approvato).

Art. 2.

Agli operai ed alle operaie della raffinazione e alle visitatrici, che hanno prestato servizio continuativo nelle saline dello Stato allorchè erano affidate all'industria privata, e che si trovavano in servizio e vi furono mantenute quando l'esercizio di quelle saline venne assunto direttamente dallo Stato, sarà questo servizio computato agli effetti della liquidazione della pensione: e quando non risulti che lo siano stati posteriormente saranno a questi effetti considerati come ammessi in servizio all'età di 18 anni se uomini e 15 se donne.

Con decreto ministeriale, da emanarsi entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge e da registrarsi dalla Corte dei conti, sarà approvata la tabella degli operai e delle operaie provenienti dall'industria privata, con l'indicazione della loro età e del loro stato di servizio.

(È approvato).

Art. 3.

Gli operai e le operaie delle saline, assunti in servizio dopo il 30 settembre 1899, sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, e così pure gli operai e le operaie che a quell'epoca erano classificati come avventizi, ma prestavano già servizio con-

tinuativo e non si trovavano nella condizione indicata all'articolo 1°. Il contributo sarà nella stessa misura e la liquidazione della pensione sarà eseguita con le stesse norme stabilite dalla citata legge per gli operai delle manifatture dei tabacchi assunti in servizio dopo il 30 settembre 1899.

(È approvato).

Art. 4.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1905-1906, sono apportate le seguenti variazioni:

È istituito un nuovo capitolo n. 190 *bis* con la denominazione « Pensioni agli operai delle Saline » con l'assegnazione di lire 100,000.

È diminuito di lire 100,000 lo stanziamento approvato sul capitolo 190 « Paghe agli operai delle Saline ».

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge. Ricostruzione della casa demaniale in Terapia per la regia Ambasciata di Costantinopoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ricostruzione della casa demaniale in Terapia ad uso della regia Ambasciata in Costantinopoli.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

PAVIA, segretario, legge: (V. Stampato n. 204-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

(Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passiamo agli articoli.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 90,000 da iscriversi in apposito capitolo nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1904-905, colla dizione: « Spese per la ricostruzione della casa de-

maniale in Terapia ad uso della Regia Ambasciata in Costantinopoli ».

(È approvato).

Art. 2.

Per gli atti concernenti la esecuzione delle opere necessarie alla ricostruzione di cui al precedente articolo, il Governo del Re è autorizzato a derogare alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato in altra seduta a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Costruzione di edifici a Cettigne ed a Sofia per uso di quelle regie rappresentanze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Costruzione di edifici a Cettigne ed a Sofia per uso di quelle regie rappresentanze.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

PAVIA, segretario, legge: (V. Stampato n. 202 A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa)

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

In aggiunta alle somme già precedentemente concesse, è autorizzata la spesa di lire 80,000 da iscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo 42 *bis* (parte straordinaria) dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1904-905 « Spesa per la costruzione di un edificio ad uso di sede della Regia Legazione italiana in Cettigne ».

(È approvato).

Art. 2.

È approvato e reso esecutivo l'atto stipulato a Cettigne (Montenegro) il 26 giugno 1904 per la permuta di due terreni di proprietà dello Stato e precisamente in località detta Kruscitze, con un terreno all'ingresso della città di Cettigne, a destra della via che viene da Niegus, di proprietà

del monastero di detta città, della maggior superficie di circa metri quadrati 17,890, in compenso della quale maggior superficie, si dovrà in perpetuo corrispondere alla Metropoli ortodossa montenegrina, dal 1 luglio 1904, un canone annuo di corone 350. Tale canone sarà prelevato dai fondi stanziati al capitolo 30 « Manutenzione di proprietà demaniali all'estero » del bilancio del Ministero degli affari esteri.

(È approvato).

Art. 3.

Per gli atti concernenti la esecuzione delle opere necessarie alla costruzione dell'edificio della Regia Legazione a Cettigne e dell'edificio ad uso della Regia Agenzia diplomatica in Sofia, già approvata con legge numero 366 dell'11 luglio 1904, il Governo del Re è autorizzato a derogare alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione sul disegno di legge: Provvedimenti sul dazio di consumo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge relativo a provvedimenti sul dazio di consumo.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

PAVIA, segretario, legge: (V. Stampato n. 205-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertolini.

BERTOLINI. Più di un anno è trascorso dal giorno in cui, aprendola discussione sul bilancio del Ministero delle finanze, sollevai nel suo complesso e multiforme aspetto il problema del dazio di consumo. E poichè da allora alla scadenza dei canoni governativi correva un sufficiente lasso di tempo, eccitai il Governo non solo a preparare la soluzione di questa speciale questione, ma a volgere la mente e l'animo con coraggioso e fermo proposito ad una riforma degli ordinamenti del dazio consumo, la quale — oltre a correggerne taluni vizii — lo restituisse alla sua funzione organica di

imposizione esclusivamente locale e, insieme alla ingiuriosa sperequazione dei canoni governativi, togliesse l'altra ingiustizia che vi si era di recente sovrapposta con l'assegnazione ai comuni di concorsi permanenti dello Stato per l'abolizione del dazio sui farinacei. Il che non poteva, nè potrebbe, farsi senza por mano ad un generale riordinamento dei tributi locali e di questo riordinamento la cortesia dei colleghi mi permise di indicare gli obbiettivi e delineare talune modalità.

Il ministro del tempo, del quale l'onorevole Majorana era valido collaboratore, riconobbe la opportunità dell'invito da me fatto; ma, in parte diversamente scegliendo, in parte restringendo il campo dell'agognata riforma della finanza locale, disse di volerla soprattutto indirizzare all'abbattimento delle cinte daziarie, dedicandovi la maggior parte dei trenta milioni circa, che — sottratta dai cinquanta, cui ammontano i concorsi — costituiscono al netto l'introito dello Stato pel dazio consumo.

Disegno quest'ultimo, nel quale non saprei assolutamente consentire poichè, se già ognuno da sè non intuisse o per notizia locale non sapesse che non v'ha alcuna proporzionale corrispondenza fra l'ammontare del canone e quello del concorso per i singoli comuni, lo dimostrerebbe a grandi linee uno dei quadri statistici, così opportunamente allegati al disegno di legge dall'onorevole ministro, dal quale apparisce che il concorso rappresenta il 0.28 per cento del canone nei comuni chiusi della prima classe, il 0.45 nei comuni della seconda, il 0.57 nei comuni della terza, il 0.77 per quelli della quarta, il 0.20 nei comuni aperti.

Onde risulta che il concetto espresso dall'onorevole Luzzatti porterebbe non a quella contemporanea eliminazione di canone e di concorso, che sarebbe l'obbiettivo desiderabile, ma a fare in sostanza pagare da tutti i comuni aperti e da quelli che rimasero chiusi le spese dell'alleviamento del tributo daziario negli altri, ossia a far pagare dalla maggioranza dei contribuenti, specialmente dalla popolazione rurale, che non ne gode una quota parte delle spese prettamente locali di viabilità, di fognatura, di edilizia, di illuminazione e in genere di *comfort* e decoro urbano dei centri cittadini. Il che sarebbe nuova e somma ingiustizia.

Ripetuto nell'esposizione finanziaria dello scorso dicembre, l'impegno del Governo di presentare al Parlamento un progetto di

riordinamento tributario locale con particolare riguardo al dazio consumo, è rimasto inadempito. E per quanto l'attuale ministro ci dichiara nella relazione che l'alacrità dei suoi studi, della quale io certamente non dubito, aveva condotto a termine la preparazione di quel progetto e ne giustifichi la mancata presentazione con le vicende ministeriali di marzo, io, da un punto di vista generale non posso non deplorare il risultato finale; e questo è che mentre tanta e così universalmente riconosciuta è la urgenza di larghe e ponderate riforme, alla Camera è stato soltanto da pochi giorni sottoposto un disegno di legge a scartamento ridotto, divenuto poi ridottissimo per lo stralcio fatto dalla Commissione d'accordo col Governo.

Cosicchè nell'imminente scadenza dei canoni governativi, di fronte al lasso di tempo già soverchiamente breve che rimane ai comuni per rivedere ed assestare i loro ordinamenti daziari, indire nuovi appalti o municipalizzare la gestione; e mentre la Camera sta per interrompere i suoi lavori, altro partito non le resterà che approvare il proposto consolidamento decennale dei canoni. E sarà, questa, novella dolorosa prova dello stadio di decadimento politico a cui per ignavia nostra e per fatto dei successivi governi siamo giunti: ossia che per i più importanti problemi, come fu non è guari per quello ferroviario, il Parlamento non funge praticamente se non come una Corte di registrazione; un *lit de justice*.

Ma sullo sconforto che per la chiara visione d'un simile stato di cose mi amareggia l'animo, vince ancora il lungo amoroso studio che dedicai alla finanza locale; vince la coscienza che i suoi problemi, per quanto qui dentro disconosciuti o messi da parte con sterili rimpianti, sono vivamente vissuti nelle migliaia e migliaia delle nostre amministrazioni locali e che alla loro soluzione bisogna pure indefessamente interessare ed educare la pubblica opinione, e pertinacemente cogliere ogni occasione per qui patrocinarla, indicarne i termini, disegnarne le vie. E pertanto, sia pur brevemente, sia pur senza speranza di alcuno immediato risultato, parlerò pregando i colleghi di onorarmi della loro attenzione.

Anzitutto non posso non rilevare la sostanziale contraddizione che emerge dalla relazione ministeriale e dal disegno di legge.

Voi, onorevole ministro, preannunciate radicali riforme di prossima presentazione negli ordinamenti tributari locali, compresi

quelli del dazio consumo; e frattanto proponete di consolidare per dieci anni i canoni: e con ciò mettete i comuni in grado, anzi, nella necessità, di sistemare per tale lungo periodo di tempo le gestioni daziarie con grande probabilità di sconvolgimento e pregiudizio dei loro interessi il giorno in cui le divise riforme diventassero legge dello Stato. E questo grave inconveniente è reso maggiore dal rinvio dell'approvazione degli ultimi tre titoli del progetto, particolarmente di quelli relativi alle tariffe ed ai comuni aperti. Poichè, per addurne una prova, dato il ben maggior gettito del dazio consumo aperto quando tali disposizioni fossero vigenti, non vi sarà avvedimento legislativo il quale ai comuni che dovranno appaltare la gestione in epoca anteriore, assicuri poi tutto quel maggiore introito che avrebbero potuto ricavarne, se esso avesse partecipato a formare oggetto della libera contrattazione e della concorrenza nelle gare d'appalto.

Nè, per quanto la condizione degli impiegati daziarî sia degna di considerazione - e lo sarebbe stata prima d'ora apparisce molto logico che voi, onorevole ministro, ci abbiate proposto di trasformare i loro interessi in diritti od in legittime aspettative, per l'appunto nello stesso tempo in cui, con nuovi provvedimenti, intendete di affrettare l'abbattimento volontario delle cinte daziarie e disegnate di rendere poi obbligatorio quello delle altre.

Ma il vizio più grave della legge che stiamo discutendo, è la proroga decennale di quella estrema offesa alla giustizia che è costituita dagli attuali canoni governativi.

Io sono stato così ufficiale collaboratore della legge del 1895, che li ha pur consolidati per un decennio, da dover curarmi di respingere subito una obiezione, d'altronde non sostanziale ma di portata meramente personale, che potrebbe essermi mossa; ma non credo da voi, onorevole ministro: poichè non soltanto con squisito senso di equità voleste rendere testimonianza della bontà e del benefico effetto di molte delle disposizioni di quella legge e senza alcuna meschina ricerca di originalità le riproduceste nel vostro progetto, ma avete ben maggiore acume d'uomo di Governo che non occorra per comprendere come il biennio 1894-95 costituisse il periodo critico della nostra recente storia finanziaria, e come il consolidamento dei canoni daziarî in quelle eccezionali condizioni fosse un atto doloroso, ma inevitabile di una politica fiscale, che

ad ogni costo voleva salvare - e salvò - il credito, la forza e l'indipendenza economica dello Stato italiano.

Ma, a dieci anni di distanza da quell'eroico sforzo, e poichè la virtù dei contribuenti ed il progresso dell'economia nazionale, con efficienza ancora maggiore che le provvidenze dei governanti, hanno ormai così favorevolmente mutate le sorti della pubblica finanza, davvero che altra ragione non v'è di rinnovare il consolidamento dei canoni daziari se non l'atonìa governativa, la quale impedì di approntare in tempo la riforma dell'iniquo ordinamento.

Nè, onorevoli colleghi, vi paia eccessivo l'epiteto. Certamente non lo crederanno tale quelli fra voi i quali, qui sedendo nella passata Legislatura, udirono le cifre precise che, depondo ogni falso riguardo, vollero sottoporre al pubblico giudizio. Ma gli altri si compiacciono di lasciarmi istituire qualche raffronto, desumendone gli elementi dai prospetti allegati al disegno di legge.

Quale risulta nel triennio 1901-903, la proporzione del canone pagato dai comuni al reddito netto dei dazi governativi è per tutto il Regno (Napoli e Roma escluse) del 63.45 per cento: ma mentre per esempio i comuni della provincia di Massa Carrara pagano complessivamente un canone che giunge soltanto al 46.13 del suddetto reddito, quelli della provincia di Benevento pagano in ragione del 98.57 per cento.

Ma le sperequazioni già notevoli dei canoni comunali raggruppati per provincia non sono superiori, anzi spesso inferiori a quelle che si riscontrano fra i singoli comuni.

Nella prima classe, da una proporzione del canone al reddito netto del 40 per cento a Milano, si sale a Livorno al 69 ed a Messina al 70 per cento. Nella seconda classe dal 29 per cento a Savona e dal 30 a Cerignola, si va ad Acireale e Caltanissetta all'85 ed a Termini Imerese al 102 per cento. Nella terza classe dal 14 a Varazze, dal 17 a Randazzo, dal 22 a Carrara si arriva a Spinazzola al 111 ed a Gallipoli al 120 per cento. Nella quarta classe dal 10 a Bordighera, dall'11 a Vado, dal 13 a Massalubrense, dal 14 a Ventimiglia si esorbita all'89 a Portoferraio, al 126 per cento ad Atrani.

E fra questi sbalzi estremi, di cui molti consimili potrebbero citarsi vi è, sia rispetto ai comuni chiusi sia rispetto a quelli aperti, tutta una gamma di flagranti disparità di trattamento che molti anni or sono furono determinate talvolta da notizie ine-

satte o da false contabilità di appaltatori o di comuni, più sovente da prepotenti ingerenze parlamentari.

A questo sì anormale stato di cose il disegno di legge apporta rimedii del tutto inadeguati. Esso riproduce le disposizioni della legge del 1895 circa l'elevazione al terzo del reddito netto dei dazi governativi per i canoni inferiori a detta misura, circa la riduzione dei canoni dei comuni chiusi passati alla categoria degli aperti e, lievemente migliorando la legge del 1895, anzichè solamente della somma eccedente il reddito netto dei dazi governativi, riduce il canone dei comuni più gravati fino a concorrenza di un decimo di tale reddito, ossia riduce il loro canone al 90 per cento del reddito netto dei dazi governativi.

Ma fra il limite minimo del terzo di tale reddito e quello massimo del 90 per cento, limiti assai distanti l'uno dall'altro, continuerà a sussistere per la maggior parte ed in misura ben rilevante la deplorata sperequazione.

Se proprio non eravate in grado di proporre altro di ben più organico, avreste almeno dovuto accettare il suggerimento che mi permisi di esporre l'anno scorso come un *pis-aller*, una misura del tutto transitoria; di procedere cioè ad una perequazione sulla base med' a dei comuni meno gravati.

E notate che, in confronto del 1895, l'ingiustizia dei canoni è oggi aggravata dall'altra dei concorsi permanenti concessi con la legge del 1902 i quali (come io dimostrai prima della sua approvazione) rappresentano la liquidazione pagata annualmente dallo Stato, col denaro di tutti i contribuenti, delle conseguenze di prodighe amministrazioni municipali, di iniquità locali nella distribuzione dei carichi tributari, di violazioni del limite legale al dazio sui farinacei.

Senonchè parecchie esplicite affermazioni della relazione ministeriale, taluni propositi di riforme che vi sono determinatamente preannunciati, qualche proposta contenuta nel presente disegno di legge sebbene ne sia differita l'approvazione (come quella relativa alla facoltà dei comuni di sopprimere il dazio consumo) denotano da parte del Governo una decisa accondiscendenza all'aspirazione di una parte della pubblica opinione all'abolizione dell'imposta daziaria; accondiscendenza che sento il dovere di biasimare tanto più che in questa discussione non mancheranno da parte di altri oratori eccitamenti nello stesso senso. Al-

l'incontro io sono profondamente convinto che non debba in alcun modo essere incoraggiata quella corrente di pubblica opinione, oltre che fallace, inconscia dell'asprissima difficoltà del problema, ma che sia da fare ogni sforzo per condurla ad un verace apprezzamento delle sue reali condizioni.

Ben mi duole che il momento in cui questa discussione si svolge, sia tale da vietarmi e da costringermi a rimandare ad altra occasione un largo, obbiettivo esame della questione. Mi sia però concesso di por termine al mio dire con la sommaria indicazione di qualche considerazione, su cui dovrebbero seriamente fermare l'attenzione loro quanti si occupano della materia.

Delle accuse fatte al nostro dazio di consumo taluna ha perduto importanza per effetto di quei provvedimenti legislativi che il ministro ha opportunamente ricordati nella sua relazione; ad altre può avviarsi con opportune riforme; di altre infine la critica e la dottrina economica più recenti hanno messo in luce l'eccesso o scosso il fondamento dimostrando, ad esempio, per quanto larga parte si verifichi una traslazione dell'imposta daziaria, come altri fattori non di rado concorrono ad attenuare e magari eliminare la sua influenza nella formazione dei prezzi al minuto, quanto dall'analisi statistica dei generi colpiti, risulti minore di quel che si asseriva la sua sproporzione con la capacità contributiva.

Certo è però che nell'imposta del dazio consumo è insita una parte irriducibile di vizii e di inconvenienti. Ma per buona parte questi trovano o possono e dovrebbero trovare il correttivo in altre imposte: poichè in un sistema di molteplici tributi, quale è il nostro e quale non può non essere quello di uno Stato moderno, l'equità va cercata nell'insieme delle imposte e non si può pretendere dall'assetto di ogni singola imposta. Onde avviene che con la sua aprioristica avversione alle imposte sui consumi, la scuola liberista abbia non meno della socialista, fatto proprio l'errore di unilateralità di quelle viete dottrine fisiocratiche che essa ha così fieramente combattute.

D'altro canto forse che l'imposta del dazio consumo non presenta degli indiscutibili vantaggi, dall'anestesia fiscale che le è caratteristica, dal quasi incalcolabile frazionamento nella sua pratica applicazione fino alla straordinaria sua adattabilità alla varietà sia delle condizioni della produzione

e dei consumi, sia dei bisogni finanziari locali?

E di fronte all'aumento continuo, rapido, irresistibile delle spese locali ed al loro carattere sempre crescente di maggiore, più diretta utilità per le classi disagiate, di fronte non solo alla giustizia, ma alla necessità indeclinabile che a quell'aumento di spese si sopperisca facendovi contribuire anche il loro reddito che nella massa è ingente ed in cui vi è pure una parte voluttuaria, forse che il dazio consumo non rappresenta uno strumento di tassazione ben superiore alle imposte dirette, delle quali anche quote minime sarebbero intollerabili, e non verrebbero in gran parte pagate, e richiederebbero assai rilevanti spese di esazione? Provatevi a sostituire la loro doccia alla polverizzazione dell'imposta sui consumi ed impaurirete dinanzi agli effetti!

Ora il quesito è questo:

Am messo, beninteso, che nell'ordinamento daziario si introducano tutte le ragionevoli riforme e che altre imposte siano così congegnate da offrire le integrazioni ed i compensi che la giustizia tributaria richiede;

considerato il vantaggio che, al pari di ogni imposta da lungo tempo stabilita il dazio consumo presenta, di essere cioè entrato nelle abitudini, di essere come un vecchio vestito, di cui l'uso ha ammorbido le cuciture e aggiustata la forma al portamento di chi lo indossa;

nelle presenti concrete condizioni del nostro paese tanto meno ricco di altri che in sua vece attinsero al reddito, proporzionalmente di gran lunga più alto che da noi, di altre imposte sui consumi; e mentre è così ingente l'aggravio dei nostri debiti pubblici, nazionale e locali, così eccessiva la misura delle aliquote di tutte le altre imposte, così certa la necessità di una progressiva maggiore dotazione di molti fra i servizi dello Stato, così impellente per le prime, essenziali esigenze della civiltà il bisogno di accrescere l'entrata finanziaria delle amministrazioni locali; è oggi seriamente, ragionevolmente possibile l'abolizione del dazio consumo?

E se non lo è, lungi da noi il miraggio ingannatore di quei non virili suggerimenti di una abolizione graduale, il cui più sicuro effetto sarebbe di falcidiare grandemente il reddito lasciando invariata la spesa di esazione e quindi elevandone in modo assurdo la percentuale. Lungi del pari il proposito di abbattimento delle cinte, non dico

no, in quelle agglomerazioni di popolazione rurale, dalle quali essa ogni mattina si reca allefatiche dei campi ed ove, stanca tornando la sera, è al casotto inumanamente molestata e angariata, ma dei veri centri di larga vita urbana, ai quali la soppressione delle barriere daziarie dilaterrebbe bensì i polmoni (come diceva l'onorevole Luzzatti), ma sottrarrebbe il sangue necessario al rigoglio della loro vita municipale.

Intendano invece gli studii del Governo, la sollecitudine del Parlamento, la cooperazione degli amministratori locali, le aspirazioni della pubblica opinione a quella riforma tecnica degli ordinamenti daziarii che ho più volte invocata armonizzandola con le moderne esigenze dei traffici e dei consumi, anzi traendo partito dalla fisonomia che vanno assumendo, dalle trasformazioni di indirizzo e di processi che vi si disegnano; e insieme intendano alla piena localizzazione dell'imposta daziaria assidendola in tal modo su basi di giustizia distributiva. Con questo voto che ogni futura riforma del dazio consumo ritragga il piede da quella via di estreme disparità di trattamento su cui sinora abbiamo proceduto, e con l'uguaglianza delle condizioni fatte alle amministrazioni locali ponga il fondamento necessario della loro ragionevole autonomia e della loro correlativa responsabilità, ho finito di abusare delle cortesie dei colleghi. (*Vivissime approvazioni. — Molti deputati si congratulano con l'oratore.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Meardi.

MEARDI. L'onorevole Bertolini, sul poderoso argomento contemplato dal presente disegno di legge ha esposte alla Camera con la ben nota sua competenza una quantità di considerazioni, a cui in gran parte potrei associarmi perchè le trovo ispirate ad un alto senso di giustizia e di convenienza nel supremo interesse dell'ordinamento finanziario dei nostri comuni. Però non intendo seguirlo, nè tampoco imbarcarmi nel mare magno del problema del dazio di consumo, così importante, complesso e grave, come quello che si riannoda da una parte alle condizioni finanziarie di tutti i comuni in relazione altresì a quelle dello Stato e dall'altra è intimamente connesso a quello ben più vasto della riforma generale dei tributi locali. Io posso al riguardo rimpiangere che si sia da tanti anni fatta balenare agli occhi del Paese tale riforma così desiderata e cotanto necessaria e che a soddisfare questa promessa come

pur troppo accadde per tante altre ancora nulla si sia fatto; ma io confido che l'onorevole mio amico Majorana ministro delle finanze, così coscienzioso e diligente nello studiare le questioni molteplici, importantissime e difficili della nostra amministrazione finanziaria, riuscirà nel prossimo novembre come più volte solennemente ne ha preso impegno a presentarcene una risoluzione dettata da savi criteri di modernità e di progresso. È questo un vero debito d'onore che interessa senza distinzione tutte le regioni del nostro paese ed al cui soddisfacimento egli non verrà meno.

Posso anche rimpiangere che come ben disse l'onorevole Bertolini, il disegno di legge non sia che un progetto a scartamento molto ridotto; ma d'altra parte nemmeno debbo nascondermi che all'ora in cui siamo e nel momento in cui stiamo per prendere le nostre vacanze non sarebbe opportuno chiamare il Parlamento a discutere in fretta ed in furia un tema di tanta gravità e degno invero di un'esame coscienzioso, profondo, esauriente sotto tutti i suoi aspetti.

Contentiamoci adunque per suprema necessità di queste disposizioni assai limitate che del resto era urgente venissero presentate, scadendo al 31 dicembre l'ordinamento decennale di questa tassa ed essendo quindi indispensabile indicare ai comuni le norme cui dovrebbero attenersi nei prossimi anni.

Per questi motivi, ripeto, io non entrerò a discutere i molteplici lati che presenta l'arduo argomento dell'imposta del dazio consumo. Faccio plauso al ministro ed alla Commissione che accordaronsi nel sospendere la parte del progetto che conteneva le disposizioni più gravi in attesa d'un disegno di legge più completo sui tributi locali la cui presentazione ci è annunciata per novembre.

Mi sono iscritto a parlare unicamente per chiedere all'onorevole ministro qualche schiarimento sulla condizione che verrà fatta ai comuni i quali desiderano procedere all'abbattimento delle loro barriere ed all'abolizione completa del dazio consumo.

Intanto, mi rallegro notando che mentre per l'addietro con ogni nuova legge relativa a questa imposta si aggravavano sempre i canoni e si aumentavano quindi le tasse, oggi il fisco si mostri più clemente ed i suoi artigli non si allunghino per imporre maggiori aggravii ai comuni ed ai contribuenti.

Il consolidare ancora per un decennio e senza aumento i canoni presenti permettendone anzi entro limiti ragionevoli la revisione perchè vengano distribuiti con maggiore equità, è provvedimento saggio ed equo, degno perciò della nostra approvazione.

Sotto questo aspetto pertanto i comuni sapranno come regolarsi, sia quelli che vogliono rinnovare l'appalto dell'imposta, sia quelli che intendono esigerla ad economia. Ma ve ne sono altri i quali da tempo stanno studiando la trasformazione dei loro tributi mirando ad abolire completamente le cinte daziarie.

Cito con compiacenza la città di Voghera sempre fra le prime sulla via del progresso civile. Sull'abolizione delle barriere l'onorevole Bertolini ha emessa un'opinione sfavorevole. L'abbattimento delle barriere è invero questione molto grave e complessa nè si può risolvere su due piedi e tanto meno pronunciarsi sovr'essa senza un'ampia discussione che oggi nelle condizioni della Camera non è possibile; certo, l'adozione di tale poderosa riforma dipende da infinite circostanze che diversificano da un luogo all'altro, e cioè l'andamento delle finanze comunali, la misura delle tasse esistenti e le condizioni di agiatezza delle popolazioni ed i bisogni delle aziende stesse comunali ed i loro impegni, ecc.; dipende insomma da un complesso di elementi in forza dei quali mentre essa in un luogo rappresenterebbe un disastro, in un altro invece potrebbe essere applicata e venir tollerata anche senza molto aggravio dei contribuenti o dissesto delle finanze del Comune.

Ed è per ciò appunto che sorgono fautori ed oppugnatori di questa riforma la quale giustamente per le sue conseguenze preoccupa gli animi delle amministrazioni municipali.

Ma lasciando da parte tale questione di massima, domando all'onorevole ministro delle finanze che condizione facciamo noi a questi comuni (molti o pochi che sieno) i quali intendessero fino dal primo gennaio 1906 di abbattere la loro barriera?

L'onorevole Luzzatti che nomino a titolo d'onore, nella seduta dell'8 dicembre 1904 così tratteggiava nella sua bella esposizione finanziaria la riforma tributaria a cui intendeva si dovesse arrivare:

« La rinunzia dello Stato ai canoni daziarî farà cessare il sistema delle sovvenzioni e dei sussidi governativi; l'abbattimento delle cinte farà cadere ogni inciam-

po al libero espandersi dei traffici e nuovi sbocchi, e più importanti, verranno aperti ai prodotti dell'agricoltura ».

Lodevoli sono questi concetti in quanto dimostravano l'intenzione e la tendenza dell'ex ministro del tesoro, onorevole Luzzatti, di facilitare ai comuni l'abbattimento delle barriere. E gli stessi intendimenti animano l'onorevole ministro Majorana, avendoli più volte espressamente manifestati. Ma dal momento che dal progetto si stralciarono tutti i capitoli che provvedevano in qualche modo a raggiungere tale obiettivo, io chiedo su quali benefici potranno i comuni far calcolo per rendere meno difficile l'attuazione della desiderata riforma?

Evidentemente essi non potranno calcolare che sui vantaggi promessi, ma in fatto non assicurati con la legge 23 gennaio 1902, n. 25, la quale riflette i dazi interni sui farinacei ed altre riforme sui dazi di consumo.

Gli articoli 3 e 4 di questa legge assegnano ai comuni che aboliscono i dazi sulle farine otto decimi del provento lordo del dazio cessato nei comuni chiusi e sette decimi per gli aperti desumendolo dalla quantità dei prodotti farinacei sdaziati nel 1900. Questo vantaggio è continuativo e certo anche in avvenire nei comuni che aboliranno le loro barriere.

Ma oltre a ciò l'articolo 15 dice:

« I comuni che vorranno passare dalla categoria dei comuni chiusi a quella degli aperti, per pareggiare la conseguente perdita nel reddito daziarîo, mentre conserveranno invariata la quota di concorso loro assegnata a termini degli articoli 3 e 4, potranno valersi dei mezzi e delle facoltà consentite dai precedenti articoli e delle altre disposizioni seguenti.

« Ai comuni chiusi di quarta, terza e seconda classe sarà pure concesso, fino a che non si sia provveduto al riordinamento dei tributi locali, un sussidio annuo a carico dello Stato nella ragione, rispettivamente, del 20, del 15 e del 10 per cento sull'ammontare complessivo del reddito daziarîo accertato per l'anno 1900, detratto l'importo relativo al dazio sui farinacei. Tale sussidio sarà liquidato ed assegnato seguendo la procedura indicata agli articoli 19 e seguenti e avrà effetto dal giorno in cui il comune diventerà aperto (e qui *in cauda venenum*), subordinatamente però al limite segnato dal fondo a quest'uopo disponibile in bilancio ».

E l'articolo 26 in aggiunta e schiarimento di questa ultima frase soggiunge:

« Quando l'ammontare dei sussidi di cui all'articolo 15, in relazione alle domande dei comuni chiusi per il passaggio alla categoria degli aperti, risultasse superiore al fondo disponibile in bilancio, la Commissione centrale determinerà l'ordine di precedenza dei diversi comuni, tenendo conto delle rispettive condizioni economiche e tributarie in modo che l'assegnazione non abbia ad eccedere il fondo disponibile ». Ed ecco perchè io dissi che i vantaggi della legge 23 gennaio 1902 sono soltanto promessi ma non sicuri e non è il loro miraggio che potrà spingere i comuni a decretare l'abolizione delle barriere daziarie. È a temere infatti che il fondo assegnato in bilancio per tale sussidio sia da tempo esaurito. Ora qual sorta di incoraggiamento offrite ai comuni perchè affrontino una deficienza così grave nelle loro entrate quale sarà quella della abolizione del dazio, se neppure i sussidi concessi dalla legge coll'articolo 15 sono garantiti? »

Bisognerebbe che il sussidio del Governo fosse sicuro da contarci sopra con certezza e non come un'eventualità. Senza tale fiducia, inevitabili saranno i disinganni e si muterà la riforma in una sicura ed inevitabile oppressione di sperequazioni peggiori e di svariati tormenti. In queste condizioni, certo io dissuaderei la gentile ed operosa città di Voghera che mi onoro di rappresentare, dal proposito di abbattere le sue barriere, non volendomi assumere la responsabilità di incoraggiarla ad adottare un provvedimento la cui efficacia sul benessere delle classi lavoratrici sarà molto dubbia, mentre sarà indiscutibile l'aggravio che ne verrà ai contribuenti torturati coll'elevamento di altre imposte e coll'introduzione di nuovi balzelli. In questo caso miglior consiglio sarà per essa sospendere ogni decisione in attesa dei promessi provvedimenti. Desidero su ciò uno schiarimento dall'onorevole ministro. (*Approvazioni!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guerci.

GUERCI. Io mi limiterò a fare alcune semplici domande, tanto più che non sono molto addentro in questa materia, specie poi in queste tabelle logismografiche.

Voglio sottoporre al ministro dei casi pratici, per quanto dubiti di essere in argomento in questo momento, e creda invece che convenga parlarne quando ritornerà innanzi alla Camera la questione.

Vi sono comuni che hanno avuto la disgrazia di dare in appalto il dazio consumo, alla famosa ditta Trezza, e che perciò hanno una tassazione fiscale; mentre ve ne sono altri, che non hanno avuta questa disgrazia, che si sono legati in Consorzi, di modo che hanno vantaggi. Badiamo: non dico che guadagnino, perchè se lo dicessi, ella, onorevole ministro, sarebbe capace di rovinarmeli.

In poche parole, vi sono comuni divisi fra loro da un fosso o da una siepe, dei quali uno sta bene e l'altro sta male in fatto di dazio. In certi comuni, piccoli albergatori pagano un dazio quattro volte maggiore di quello che pagano grandi albergatori in certi altri; quello che dico per gli albergatori si estende a tutte le altre categorie.

Cito un altro fatto: vi sono comuni dove sono sviluppate le cooperative che godono la esenzione dal dazio, cosicchè l'amministrazione comunale incassa meno; ciò non ostante essa deve continuare a pagare lo stesso canone al Governo.

Vorrei sapere dall'onorevole ministro se abbia intenzione di riparare a queste ingiustizie.

È oggi che si deve discutere il modo di ripararvi, o dobbiamo attendere quando si tratterà la seconda parte di questa legge, vale a dire in dicembre? In quest'ultimo caso sarebbe inutile che io continuassi a disturbare la Camera chiacchierando; nel caso invece fosse questo il momento opportuno ne riparlerò all'articolo 2.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzato.

POZZATO. Da varie parti di questa Camera fu ricordata una promessa fatta dall'onorevole Luzzatti, il quale assumeva formalmente l'impegno che alla fine del sessennio il Governo avrebbe attuata l'abolizione completa e graduale del canone governativo.

Ora a me preme fare, anche a nome dei colleghi del gruppo repubblicano, una osservazione, ed è questa che: nonostante le promesse formali fatte dal ministro Luzzatti, oggi ci troviamo nella condizione di regalare al paese un consolidamento che dovrà durare ancora per un decennio.

Nessuno di noi oserebbe disconoscere le agevolazioni ed i vantaggi che il disegno di legge può recare a molti comuni, specialmente per l'abolizione delle cinte, ma il maggior vantaggio, che il Governo avrebbe dovuto dare al paese, sarebbe stato

quello di mantenere un impegno che l'onorevole Luzzatti, a nome del Governo, aveva preso,

Ed è inutile che noi mettiamo in evidenza i danni che ne derivano a molti comuni, specialmente ai piccoli, dei quali parlava l'onorevole Guerci, per la disparità di questo trattamento daziario; ed è inutile che io ricordi che fino dal 1860 il piccolo Belgio è arrivato alla completa abolizione dei canoni daziari, mentre il nostro paese è tuttora sotto il peso di questo tributo fiscale ed ora gli si promette un consolidamento dal quale riceverà ben scarso beneficio.

Ho voluto a nome dei colleghi fare questa osservazione, che è la necessità ineluttabile della finanza italiana, la necessità ineluttabile delle nostre istituzioni. Fino a tanto che il Governo italiano penserà a dedicare i milioni all'esercito ed alla marina e non penserà al sollievo delle finanze locali, noi non potremo recare mai nessun beneficio serio al paese. E fatta questa osservazione non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Jatta.

Ne ha facoltà.

JATTA. Farò anch'io qualche breve osservazione su questo disegno di legge. E innanzi tutto debbo dichiarare che ci aspettavamo una legge ben diversa da questa che il ministro delle finanze ci ha presentata. E ciò per parte mia più che nell'interesse della trasformazione dei tributi, nell'interesse dell'agricoltura, la quale nell'abolizione dei dazi, e specialmente nell'abolizione del dazio sul vino, poteva trovare un forte aiuto in questo momento, in cui, in alcune regioni specialmente, soffre per la pleora e per la mancanza di esportazione dei propri prodotti. Così non è stato. È venuto invece un disegno di legge per la proroga del presente stato di cose, per una proroga che forse prelude al definitivo ritorno all'antico e all'abbandono di quel concetto di trasformazione tributaria, a cui pareva che si tendesse qualche anno fa.

Rilevato ciò, non entrerò nel merito. La questione sarebbe grave e degna di larga discussione. Ricorderò solo all'onorevole ministro che in alcuni luoghi importanti per produzione agraria i comuni sono stati astretti e dal movimento popolare e dall'eccessivo rinvio dei prezzi ad abolire i dazi, assumendosi il pagamento del canone governativo.

Essi credettero dapprima di poter rime-

diare alle esigenze delle popolazioni abolendo le cinte, ma, quando videro che abolire la cinta significava sciupare interamente il prodotto del dazio, non potendosi più assicurare in alcun modo l'incasso, allora vennero ad una idea più radicale ed abolirono addirittura i dazi di consumo, anche per le voci governative, facendo fronte al pagamento del canone relativo con le risorse del proprio bilancio. Domando all'onorevole ministro qual trattamento si farà a questi comuni. Nella legge i canoni si mantengono allo *statu quo*, però vi sono disposizioni, che autorizzano la riduzione di questi canoni in proporzione dell'abolito dazio sui farinacei ed altre condizioni di fatto in cui i comuni debitori potranno trovarsi.

Anzi vi è una disposizione, che porta ad una speciale riduzione quando si può dimostrare che effettivamente i dazi hanno prodotto i nove decimi del canone governativo. Orbene, data l'abolizione totale della riscossione, possiamo anche trovarci di fronte a comuni, i quali hanno un incasso addirittura nullo rispetto al canone, che si sono assunti di pagare al Governo. Io pertanto prego il ministro di voler dire qualche cosa sul possibile trattamento che sarà fatto a questi comuni. Sembrami che sia logico ed opportuno incoraggiarli sulla via, nella quale si son messi; perchè essi in occasione delle ultime crisi hanno potuto rendere un grande servizio non solo alle popolazioni interessate, ma anche all'ordine pubblico, che certamente poteva essere turbato per lo squilibrio, che si produceva nella loro vita economica. In tutti i modi aspetterò la risposta dell'onorevole ministro, nella speranza che essa varrà a chiarire la loro condizione rispetto alla legge e a tranquillare quelle popolazioni per l'avvenire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giacomo Ferri.

FERRI GIACOMO. A nome anche dei colleghi miei di questa parte della Camera di fronte a tanta fretta, premesso che siamo contrari a tutti i dazi mi limito a fare delle brevi osservazioni. Io credo che l'attuale progetto di legge rappresenti un documento notevole della continuazione del sistema di classe che porta ad addossare tutti gli oneri sui bisognosi.

L'aver favorita l'abolizione delle cinte, se da un lato rappresenta un provvedimento liberale, dall'altro mancando dei correttivi appare evidente che l'imposta che gravava

su tutti, viene ad essere addossata ai soli poveri, a quelli che non possono fare le provviste all'ingrosso e così proprio e soltanto sulle classi disagiate.

Era giusto, che non si sospendesse ma si ampliasse la disposizione che esonera le cooperative, unico correttivo per alleggerire un po' le condizioni fatte al proletariato, il quale avrebbe potuto trovare nelle cooperative un mezzo per condizioni simili a quelle riservate agli abitanti. Così stando le cose si sanziona una grande ingiustizia, si persevera in un sistema che coi tributi locali sprema milioni dai meno favoriti dalla fortuna, a pro di quegli altri cittadini che dalle spese dello Stato e comunali ricavano i maggiori benefici.

Un'altra osservazione debbo fare all'articolo 18, ove è detto che il prefetto può autorizzare i comuni a concedere l'esercizio dei dazi, a commercianti locali. A prima vista, questa sembra una disposizione benigna, liberale, ma se considerate, che è facoltà riservata al potere politico, al prefetto, che si cancellano tutte le disposizioni che il ministro aveva nel primo progetto dettate a difesa dei poveri esercenti locali estranei all'appalto e dei venditori ambulanti: se si pensa agli artificieri di queste maggioranze (lo ripeto) e ovvio che stiamo preparando ben tristi giorni ai piccoli esercenti e gravi condizioni ai consumatori dei piccoli centri, dove colla ferocia delle disposizioni fiscali imposte a coloro che sono costretti a vendere a tariffa, gli esercenti che hanno il monopolio e possono imporle agli altri, priveranno la piazza della concorrenza, restando essi soli in condizione di privilegio.

Ricordate, onorevoli colleghi, che io principalmente parlo di piccoli centri dei quali ho esperienza e conosco gli strozzinaggi dei furbi, forti e prepotenti ai danni dei consumatori e dei piccoli esercenti, se non escogitate un sistema di difesa.

Rinuncio ad esporre i diritti ed i bisogni del personale, specialmente per quello sottoposto ad appaltatori perchè si è promesso di portare la questione avanti la Camera a novembre e di risolverla a seconda di umanità e giustizia e riservo ad allora di esporre il pensiero mio e dei miei colleghi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SCHANZER, relatore. Onorevoli colleghi, dopo il notevole discorso pronunziato dall'onorevole Bertolini, dopo le osserva-

zioni fatte dagli altri oratori che hanno preso parte a questa discussione, e poichè l'ora parlamentare incalza e dovrà parlare ancora l'onorevole ministro, io volentieri mi tacerei, se l'ufficio di relatore non m'imponesse di fare poche e succinte considerazioni.

Nei ristretti termini in cui, dopo gli accordi intervenuti fra Governo e Commissione, è ridotto lo schema delle disposizioni per le quali fin da ora si domanda la vostra approvazione, non vi è luogo, a dir vero, che a poche quistioni d'importanza sostanziale. E queste quistioni non riguardano già il consolidamento dei canoni, considerato in sé come metodo tecnico per regolare i rapporti amministrativi fra Stato e comuni nell'esazione del tributo, poichè questo metodo ha avuto oramai la consacrazione dell'esperienza, dopo la soddisfacente attuazione fattane con la legge del 1895, e può dirsi concordemente accettato da tutti. Le quistioni che possono farsi riguardano piuttosto la misura del consolidamento, cioè la misura della compartecipazione che si deve ancora consentire allo Stato sul provento totale dei dazi interni di consumo e la revisione generale dei canoni.

Ora, per ciò che riguarda anzitutto la questione della misura della compartecipazione dello Stato, i sistemi, le ipotesi possibili in astratto erano tre. Una prima ipotesi estrema, quella cioè della rinunzia totale dello Stato alla sua quota di compartecipazione e dell'abbandono dell'intero cespite dei dazi di consumo ai comuni; una ipotesi intermedia, quella di una rinunzia parziale dello Stato alla sua quota colla conseguente riduzione del contingente generale dell'imposta consolidata a favore dello Stato; finalmente l'ipotesi del consolidamento per un altro decennio sulla base dei canoni di abbonamento in corso.

L'onorevole Bertolini, che dalla sua profonda conoscenza della difficile materia trae animo per andar contro corrente e per erigersi abile difensore del dazio di consumo, in generale così vivamente attaccato e censurato, l'onorevole Bertolini, per quello che vi ha detto oggi e per quello che disse in altre occasioni, propende per una delle due prime soluzioni, vale a dire: o rinunzia totale dello Stato a favore dei comuni, riconducendosi quindi il dazio di consumo al suo vero carattere d'imposta comunale; oppure almeno riduzione parziale del contingente generale che si potrebbe attuare per via di una perequazione da farsi sulla base dei comuni meno gravati.

Ma, onorevole Bertolini, io credo in verità che la grande maggioranza di coloro che sono presenti in quest'aula consentano con lei sia intorno al carattere essenzialmente comunale del dazio di consumo, sia anche intorno alla convenienza che lo Stato abbandoni a poco a poco a totale beneficio dei comuni questo tributo che, considerato come strumento fiscale, certamente può essere maneggiato meglio che dallo Stato dalle amministrazioni locali. Ma, è quasi superfluo il dirlo, il momento non è favorevole: le condizioni del bilancio dello Stato, per le maggiori spese recentemente approvate dal Parlamento e che il Parlamento ha creduto necessarie e non dilazionabili, non consentono oggi il sacrificio di circa 30 milioni all'anno quanti ancora il dazio consumo frutta allo Stato...

DE NAVA. È la sola ragione.

SCHANZER, *relatore*. Nè è consentito quel minore sacrificio, che pure ascenderebbe sempre a parecchi milioni, che sarebbero necessari per fare la perequazione sulla base dei comuni meno gravati.

Di guisa che oggi si riproduce, per quanto la cosa possa essere dolorosa, la situazione del 1895.

Anche oggi, quantunque per ragioni diverse, non è possibile se non attenersi allo *statu quo* e quindi appigliarsi alla via del consolidamento per un altro decennio dei canoni in corso.

Ma qui mi preme di mettere bene in chiaro un punto, e in ciò rispondo agli onorevoli Bertolini e Giacomo Ferri, dei quali il primo diceva che vi era un'evidente contraddizione fra il consolidamento per un altro decennio e le annunciate maggiori riforme; l'altro che in questo modo si consolidava per un altro decennio l'ingiustizia tributaria. Ma, onorevoli colleghi, non è esatto che il consolidamento decennale significhi rinuncia preconcepita a qualunque riforma, impossibilità di qualunque riforma, anche radicale dell'ordinamento del dazio di consumo durante il corso del decennio. Anzi, io dirò che il consolidamento dei canoni, riducendo i rapporti tra lo Stato e i comuni alla loro più semplice espressione amministrativa, è, dal punto di vista tecnico, evidentemente favorevole a qualunque eventuale futura riforma del dazio di consumo. E dirò di più che dall'altra parte, quando anche le condizioni della finanza consentissero fin da ora di rinunciare al dazio di consumo governativo, non converrebbe fare una simile

rinuncia, ove contemporaneamente non si procedesse ad una radicale riforma del regime dell'imposta; perchè il far dono oggi ai Comuni di una somma di 30 milioni o di una parte di essa, senza rinnovare contemporaneamente le discipline intorno all'assetto dell'imposta, intorno alla sua incidenza ed alle sue ripercussioni, intorno ai metodi di riscossione e via dicendo, sarebbe, più che un errore, una colpa.

Perciò io credo che convenga conservare il consolidamento fino a quando non si possa procedere ad una riforma radicale dell'ordinamento del dazio di consumo, riforma la quale, alla sua volta, verosimilmente non potrà essere attuata se non come parte integrante di una generale riforma dei tributi locali. E questo è il punto importante veramente, perchè a questa grande riforma dei tributi locali tutti noi che siamo in quest'Aula, a qualunque partito appartengiamo, e sia pure con diversità di fini, di intendimenti e di mezzi, guardiamo oramai come alla sola meta desiderabile. Ed il Governo nella relazione che precede il disegno di legge, ha solennemente annunciato che i suoi concetti intorno a questa riforma sono oramai maturi ed anzi concretati in un disegno di legge di largo riordinamento dei tributi locali, che sarà quanto prima presentato al Parlamento.

Ed è perciò, onorevoli colleghi, che abbiamo potuto con minore rincrescimento proporvi il rinvio ad altra epoca dell'esame dei titoli III, IV e V dello schema ministeriale.

Io non so se l'onorevole ministro vorrà in un tempo prossimo riproporre all'esame del Parlamento i titoli stralciati dalla Commissione oppure se vorrà comprenderli nel grande progetto di riforma promesso. Ma comunque sia, l'importante è che presto il Parlamento sia chiamato a pronunziarsi sull'importantissimo argomento.

Ma poichè qui, onorevoli colleghi, è accaduto quello che fatalmente doveva accadere, cioè che la discussione ha esorbitato un po' dai suoi limiti e che si è parlato anche del contenuto dei titoli per i quali la Commissione aveva proposto il rinvio e si è anzi dall'onorevole Bertolini sollevata nella sua integrità la questione del dazio consumo, così io vi chiedo il permesso di esprimere molto brevemente su questo proposito l'opinione della maggioranza della Commissione.

E comincio subito dal dichiarare che in

seno alla Commissione, la quale per debito suo necessariamente dovette fare un giudizio di deliberazione anche delle disposizioni di cui è proposto il rinvio, diede luogo a viva discussione, a gravi dubbi, a serie obiezioni specialmente il titolo che riguarda il regime daziario nei comuni aperti e la tassazione della minuta vendita. La maggioranza della Commissione non potè non riconoscere che il nuovo metodo di tassazione proposto è ispirato ad un concetto di giustizia tributaria, perchè tende ad impedire le frodi e a ripartire più equamente sulle diverse classi sociali il carico del tributo. Ma la maggioranza, pur non consentendo nei timori di alcuni commissari circa gli effetti dannosi di questo nuovo metodo per i proprietari e per gli esercenti e, secondo alcuni, anche per gli stessi comuni, non potè non convenire che questa riforma si collega troppo intimamente con tutto il regime dell'imposta, perchè non fosse il caso precisamente di rimandarla a quando si potranno presentare al Parlamento delle proposte organiche che comprendano il riordinamento del dazio di consumo, tanto nei comuni aperti, quanto nei comuni chiusi.

Infatti, soltanto allora sarà possibile di giudicare con piena cognizione di causa intorno agli effetti di una riforma, la quale, se guardiamo bene, in sostanza significa sostituire al sistema della tassazione della minuta vendita il sistema della tassazione della vendita all'ingrosso, col proposito non negato e non isconfessato di volere allargare la base del tributo.

Per quel che riguarda il contenuto dei titoli terzo e quarto che concernono le tariffe e le cinte, la Commissione non ha potuto non plaudire ai propositi che hanno guidato ed ispirato l'onorevole ministro nel formulare quelle disposizioni. Quanto alle tariffe, gli obbiettivi sono due, uno di porre un alto là all'aumento delle tariffe, di arrestarne la parabola ascendente, la quale significa, è vero, un aumento di entrata per i bilanci comunali, ma anche una più forte ed intensa pressione tributaria; l'altro obbiettivo è di facilitare gli sgravi sui consumi di prima necessità, che servono all'alimentazione delle classi popolari. Ora, questi propositi rispondono esattamente ai concetti informativi delle provvide leggi del 1894, del 1896 e del 1902, le quali costituiscono un sistema che noi non vorremmo vedere abbandonato. E lo stesso si dica delle disposizioni sulle cinte e barriere daziarie contro le quali alcuni attacchi vigorosi sono stati

mossi dall'onorevole Bertolini e da altri oratori.

Io non mi voglio fermare su questo punto, ma dico soltanto che ho constatato con piacere che l'onorevole Bertolini ha ammesso come la cinta daziaria, specialmente nel Mezzogiorno d'Italia, costituisca una vera jattura per le popolazioni agricole, le quali, a differenza di ciò che accade nell'alta Italia, non abitano nelle case coloniche sparse per la campagna, ma nei centri urbani.

E la maggiore e più forte obiezione che l'onorevole Bertolini ha potuto fare al programma dell'abbattimento delle cinte è soltanto questa: che si corre rischio di togliere ai comuni i principali loro proventi e quindi di disestare i loro bilanci. Ma evidentemente, in questa materia, bisogna fare anche assegnamento sulla prudenza amministrativa delle rappresentanze comunali, le quali, certo, non debbono sopprimere le cinte se non quando sappiano di poter provvedere con altri proventi all'equilibrio dei loro bilanci.

In questo sommario giudizio sul contenuto dei titoli rinviati peraltro si afferma una tendenza alla quale la maggioranza della Commissione si dichiara fedele, tendenza la quale consiste nelle graduali e prudenti riduzioni che hanno, come termine ideale ultimo, l'abolizione totale del dazio consumo. E questa tendenza si contrappone nettamente a quella patrocinata con tanto calore e con tanta energia dall'onorevole Bertolini, il quale non vorrebbe vedere abolito il dazio consumo perchè ha paura degli eventuali sostitutivi di esso. Egli con molta abilità, anche in questa occasione, ha messo in evidenza i pregi positivi di questa imposta e, per quello che riguarda i suoi difetti, li ha considerati un poco come quelli di certi vecchi servitori di casa, che non si mandano mai via, perchè si ha troppo bisogno dei loro servigi e perchè, sostituendoli, si teme di cader peggio.

Ma precisamente qui è il punto fondamentale del dissidio. Nemmeno noi vogliamo far getto alla leggera di un'imposta che oggi, e probabilmente ancora per un pezzo, costituirà l'entrata principale dei bilanci comunali; ma noi non disperiamo affatto che a questa entrata, di mano in mano, altre possano sostituirsi che meglio rispondano ai principii della giustizia tributaria, e non crediamo affatto che il centro di gravità delle finanze comunali non possa gradualmente spostarsi dalle imposte indirette sui

consumi alle imposte dirette sul reddito e sulla ricchezza.

È stato detto più volte in quest'aula che i bilanci dei grandi Stati si alimentano principalmente di imposte indirette. E sia, ma questo, per noi, non ha altro valore che quello di una constatazione di fatto, non ha il valore di un dogma di scienza finanziaria; perchè bisogna considerare che i sistemi tributari dei grandi Stati si risentono ancora molto di quelle preoccupazioni puramente fiscali, le quali furono l'inevitabile conseguenza dell'espandersi rapidissimo dell'azione dello Stato in tutti i campi dell'attività sociale durante l'ultimo secolo. E questo carattere empirico dei sistemi tributari soltanto ai tempi nostri viene man mano corretto dalle dottrine sociali ed economiche che cercano di togliere di mezzo tutto ciò che questi sistemi tributari hanno di socialmente dannoso.

Lo stesso onorevole Bertolini, parlando del dazio governativo nei comuni chiusi, diceva con molta verità che la ragione della differente tassazione secondo le varie classi dei comuni, ha una ragione puramente empirica, cioè quella di prendere di più dove di più si può prendere.

Orbene, io dico che questa medesima ragione empirica presiede ancora a tutti i dazi di consumo. E per questa considerazione, per la loro insanabile ed enorme sperequazione, perchè gravano ancora troppo sui consumi popolari e perchè le cinte daziarie costituiscono un impedimento, un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti, noi non possiamo, dal punto di vista economico e sociale, che condannare i dazi di consumo. (Bene) E, condannandoli, noi possiamo tollerarli e subirli per un tempo più o meno lungo come un male necessario, ma non possiamo ammettere che continuino ad essere considerati all'infinito come una base stabile e duratura del nostro sistema tributario locale.

Si è per questo, che non abbiamo difficoltà di ammettere con l'onorevole Bertolini che non sia di possibile prossima attuazione una riforma che porti all'abolizione totale del dazio di consumo, ma non possiamo più essere d'accordo con lui quando egli a caposaldo del suo programma pone la conservazione del dazio di consumo, come base del sistema tributario locale. Noi invece crediamo che tutti i nostri sforzi debbano essere diretti a congegnare il sistema tributario locale in modo che il dazio di consumo dalla funzione di car-

dine e di fulcro del sistema, si riduca a poco a poco alla funzione più modesta, ma più legittima, di compensatore delle eventuali deficienze di un sistema tributario fondato sulla tassazione del reddito e della ricchezza.

Ringrazio la Camera di avermi permesso di fare queste brevi dichiarazioni di massima, e dopo ciò dirò soltanto poche parole sopra alcuni argomenti speciali che sono stati toccati dai precedenti oratori, fra i quali il più essenziale è quello che riguarda i criteri per la revisione generale dei canoni.

Non ripeterò quello che ho scritto nella relazione, ma voglio soltanto ricordare che il disegno di legge, senza dubbio, rappresenta un progresso rispetto alla legge del 1895, di cui fu *magna pars* l'onorevole Bertolini.

Mentre infatti la legge del 1895 si limitava a garantire i comuni contro le eventuali perdite sul canone, invece il presente disegno di legge assicura ai comuni un guadagno di almeno un decimo delle entrate daziarie nette.

Si potrà forse dire che una maggiore perequazione risponderebbe meglio alle ragioni di una giustizia formale, ma bisogna considerare che questa maggiore perequazione o dovrebbe andare a carico dello Stato, ciò che le condizioni del bilancio non consentono, oppure si risolverebbe in un generale, disastroso sconvolgimento di quasi tutti i bilanci comunali, in una specie di collettivismo comunale per cui poco si avvantaggerebbero i comuni dissestati, ed invece si danneggerebbero senza dubbio i comuni prosperi e bene amministrati.

Quindi mi pare che meglio sia di contentarsi del poco che il disegno di legge offre, provvedendo a togliere di mezzo le ingiustizie più palesi e più stridenti.

Un'altra questione alla quale devo brevemente accennare è quella del personale; perchè la Commissione e il Governo non hanno mancato di tener presente la petizione dell'Associazione generale dei dazieri italiani. La condizione del personale daziaro merita tutta la benevola attenzione del Parlamento e del Governo, ed il Governo opportunamente colle disposizioni del disegno di legge ha dato soddisfazione in gran parte alle richieste di questo personale. Infatti, nel disegno di legge vi sono gli articoli 16 e 17; l'articolo 17 riguarda l'ipotesi dell'abbattimento delle cinte, ipotesi nella quale molti impiegati ed agenti daziaristi restano senza impiego, e

si stabilisce il diritto di preferenza per questi impiegati per accedere agli altri impieghi comunali; l'articolo 16 poi ha anche maggiore importanza perchè, togliendo di mezzo tutti i dubbi che ancora potevano esistere a questo riguardo, quantunque la giurisprudenza avesse già spianato la via a questa disposizione, stabilisce che gli agenti e gli impiegati daziari sono tutti considerati come impiegati comunali, agli effetti della legge 7 maggio 1902 sugli impiegati comunali e provinciali, estendendo anche a questa classe di funzionari le disposizioni per le pensioni a favore degli impiegati comunali.

Inoltre, con un capoverso di quell'articolo, si provvede anche all'ipotesi del passaggio degli impiegati comunali all'appaltatore e si stabilisce che in questo caso pure debbano essere considerati come impiegati comunali.

E la cosa è giusta perchè la funzione non cambia.

Se non che la questione veramente importante e grave è quella che riguarda gli impiegati al servizio degli appaltatori. Anche qui certamente, da un punto di vista obiettivo, bisogna dire che, se guardiamo alla funzione, questa è di diritto pubblico, perchè concerne la riscossione delle imposte che ha tanta importanza sia per lo Stato sia per i comuni; di guisa che la condizione di questi impiegati non dovrebbe essere regolata diversamente da quella di tutti gli altri, tanto più che la legge e la giurisprudenza hanno sempre ritenuto che anche gli impiegati degli appaltatori sono considerati nell'esercizio delle loro funzioni come pubblici ufficiali.

D'altra parte non possiamo nasconderci che questi impiegati sono ancora senza alcuna organizzazione ufficiale e senza nessuno ordinamento civile, come lo stesso memoriale dei dazieri ammette.

Questi impiegati non sappiamo nemmeno quanti siano, non sappiamo, per così dire, chi siano: sono reclutati con criteri puramente subbiettivi dagli appaltatori; e soltanto, secondo il regolamento daziario, è prescritto che debbano essere muniti di una patente e che debbano avere la fedina penale netta, o, almeno, non inquinata da certi reati, da certe imputazioni.

Ora, fare entrare tutti questi impiegati negli organici dei comuni senza che si premetta un'indagine intorno al loro numero, ed intorno alla loro idoneità, significherebbe fare un salto nel buio sia per quel che ri-

guarda l'onere finanziario, sia per quel che riguarda le qualità necessarie per essere accettati come impiegati comunali.

Ed è per questo che, riconoscendo le condizioni veramente miserevoli di questi poveri impiegati i quali hanno bensì i doveri di tutti gli altri, ma mancano di qualunque garanzia, la Commissione propone un ordine del giorno che mi auguro l'onorevole ministro voglia accettare, con cui si invita il Governo a fare degli studi preparatori e a presentare delle proposte intese a provvedere alla condizione dei detti impiegati.

Si potrebbe, per esempio, stabilire per l'avvenire che tutti gli impiegati ed agenti daziari debbano sempre essere nominati dai comuni, e quindi anche in caso di appalti; ossia si potrebbe stabilire che l'ufficio daziario del comune sia sempre composto dal comune stesso, ed allora, quando avessimo la nomina da parte del comune, si creerebbe appunto quel rapporto di diritto pubblico che attualmente manca e che imprimerebbe a questo personale il carattere di impiegati comunali. Ma questo l'ho detto tra parentesi e non voglio minimamente farne una proposta concreta.

La proposta che mi permetto fare, anche a nome della Commissione, è questa:

« La Camera invita il Governo a comprendere nei nuovi provvedimenti per il dazio consumo proposte relative agli impiegati e agenti daziari al servizio degli appaltatori ».

Finalmente, per obbligo di relatore, io debbo dar conto alla Camera, con brevissime parole, di due petizioni che sono arrivate tardi e che mi sono state trasmesse ieri dalla onorevole Presidenza. Una delle petizioni è del ricevitore daziario di Domodossola che domanda la soppressione del secondo capoverso dell'articolo 17.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Non ci mancherebbe altro!

SCHANZER, *relatore*. La Commissione ha proposto questa soppressione e quindi, se verrà approvata dalla Camera, la petizione in parola avrà avuto soddisfazione.

Con l'altra petizione il comune di Mol-fetta espone le gravi condizioni della sua finanza e si lagna di non avere trovati sufficienti compensi all'abbattimento della saccinta daziaria, di aver subito una grandissima perdita, alla quale il sussidio pagato dallo Stato non è sufficiente a riparare. Ma evidentemente non sarebbe possibile stabi-

lire nella legge norme speciali per il comune di Molletta; e se esso è stato alquanto troppo ardito nell'attuazione delle riforme sul dazio consumo, si potrebbe anche dire: *imputet sibi*. Comunque, mentre non credo che questa petizione debba essere accolta, rimane certamente salvo al comune di Molletta di far valere dinanzi alla Commissione provinciale ed alla centrale le speciali ragioni che possano militare a di lui favore nella revisione generale dei canoni.

Dopo ciò non ho altro da aggiungere e concludo con l'augurio che oggi per l'ultima volta il Parlamento italiano sia chiamato a deliberare l'attribuzione allo Stato di una parte dei dazi di consumo; e che, prima ancora che si chiuda il decennio di consolidamento, intervenga una riforma la quale, riducendo i dazi di consumo nei confini di una imposta semplicemente complementare, li renda meno ingiusti, meno sperequati e meno oppressivi che non siano ora per le classi operaie ed agricole. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Favorisca mandarmi l'ordine del giorno che ha letto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MAJORANA ANGELO. *ministro delle finanze*. Ringrazio l'onorevole relatore, non soltanto per la sua bella relazione, intorno a cui non ho che da associarmi agli elogi che l'ha reso un oratore non sospetto (alludo al collega Bertolini), ma anche per quello che ha detto testè nel suo notevole discorso e che abbrevia di molto il mio compito.

E da prima sento il dovere di rispondere ad alcune domande, molto precise, rivoltemi da alcuni oratori.

Comincio con l'onorevole Meardi, il quale chiese: quale sarà la condizione dei comuni che intendano abolire le cinte, al primo gennaio 1906?

La risposta è assai semplice. Siccome molto probabilmente, al primo gennaio 1906, una nuova legge non potrà esserci, noi non potremo allora che applicare la legge presente.

Egli ha osservato: questa legge è troppo poco. Ma, appunto perciò, il mio progetto proponeva miglioramenti a vantaggio dei comuni: miglioramenti che la Commissione, per ragioni parlamentari evidentissime, ha stralciate, per ora. Vorrei sperare che, prima del primo gennaio, la nuova legge sarà un fatto compiuto; ma, per l'angustia del tempo in cui dovrebbe esercitarsi l'opera della Camera e del Senato, ci spero poco.

È evidente quindi che lo stato di diritto che si avrà allora, non potrà essere se non quello che anche oggi è vigente.

L'onorevole Guerci, in una maniera molto precisa, allegando, con una nuova e singolare manifestazione di modestia, la propria incompetenza in materia finanziaria, mi chiedeva: alle grandi ed innegabili sperequazioni tra comuni e comuni, voi provvedete con la presente legge o con l'altra che si farà a novembre?

La mia risposta, qui, sarà pronta e semplice: distinguamo. Per ciò che si riferisce ai canoni governativi, provvede la legge presente, in quella modesta ma sicura misura che la Camera vede; ma, per tutto l'ordinamento del dazio, in ciò ch'è di spettanza comunale, noi, avendo stralciato gli ultimi due titoli della legge presente, provvederemo a novembre. Io, però, prego l'onorevole Guerci di star pago alle proposte di revisione che sono comprese nel disegno di legge che discutiamo e che voteremo, spero, oggi: perchè (lo creda pure l'onorevole collega) in quest'ardua e difficile materia della perequazione, noi abbiamo fatto tutto il possibile; nè sarebbe praticamente sperabile ottenere di più. Ripeto: una più ampia riforma del dazio consumo si dovrà quanto prima fare: riforma (chechè abbiano detto alcuni oratori) che questo disegno di legge prepara e non ritarda.

E vengo alla questione generale; la quale da parecchi colleghi, e specialmente dall'onorevole Bertolini, è stata trattata con larghezza di idee, maggiore che non sia stata la lunghezza del tempo che essi impiegavano a trattarla.

L'onorevole Bertolini ha trovato, nientemeno, che una manifestazione del « decadimento della nostra vita parlamentare » nel fatto che questo disegno di legge giunga alla discussione così tardi. Ma egli, pur tanto cortese, è stato ingiusto. Quando l'onorevole Luzzatti, quale ministro del tesoro, nella sua esposizione finanziaria del 1904, manifestò intendimenti riformatori sul dazio consumo, io, ch'ero già ministro delle finanze, ma che per un anno, come l'onorevole Bertolini l'ha ricordato, ero stato del Luzzatti cooperatore — e di ciò mi compiaccio, come di un titolo d'onore, per me — io, dico, avevo già pronto il disegno di legge pel dazio consumo, nelle sue grandi linee.

Successivamente, fino al febbraio, fin quando si dimise il Ministero Giolitti, son venuto completandolo, per tutti i tributi locali. Ma ella, onorevole Bertolini, che è

così pratico delle cose parlamentari, avrebbe potuto pretendere che un problema come questo si portasse al Parlamento in tempo di crisi od appena ricostituito il Ministero? Avrebbe potuto pretendere che si fosse portato sulla fin di maggio o sui primi di giugno? Lo stralcio era evidentemente necessario; e lo si è dovuto fare, soprattutto, per ossequio al Parlamento.

Riconosca, onorevole collega, che il ministro ha avuto la coscienza, pur presentando un progetto ridotto, di manifestare intero il suo pensiero; e non come manifestazione sterile di ideali, ma come doverosa esposizione di programma concreto, ha fatto sì che il Parlamento sapesse che il progetto stralciato è l'inizio d'una solida e vasta riforma.

Continuò l'onorevole Bertolini (ed in ciò altri oratori gli diedero appoggio) notando una certa contraddizione tra l'aspirazione a più vaste riforme, quale si legge nella relazione ministeriale, e la proposta del consolidamento dei canoni daziarî.

Ma contraddizione non mi pare che sia. Anzi (e lo dichiaro in ispecial modo all'onorevole Pozzato, che non sembrami si sia reso perfettamente conto dell'istituto della consolidazione) anzi proponiamo il consolidamento, appunto per poter preparare le più ampie e sicure riforme del domani.

È evidente che non sarebbe possibile, nè per lo Stato, nè per i comuni, affrontare una completa riforma del dazio consumo (e non parlo di tutti i tributi locali) quando preventivamente i rapporti tra Stato e comune, per ciò che si riferisce ai canoni, non sieno stati determinati in una misura sicura. Ora io posso invocare la testimonianza della Commissione, per attestare alla Camera che, quando qualcuno dei membri della Commissione stessa propose la proroga pura e semplice dello stato attuale, io mi opposi vivamente; soprattutto perchè non volevo che in alcuna maniera fosse impedito il cammino delle riforme ulteriori. Queste sono possibili, ma ad un patto: che preventivamente si sappia quello che lo Stato ha diritto di pretendere dai comuni e quello che i comuni debbono dare allo Stato.

Approvata questa legge, noi avremo un decennio avanti a noi; ma io mi associo al voto espresso dal relatore, a nome della Commissione, augurandomi che il decennio non passerà per intero. Ripeto però che è impossibile fare una riforma qualsiasi, anche nel primo anno di questo decennio,

quando stabilmente non si conosca di già quali sieno le condizioni rispettive dello Stato e dei comuni.

L'onorevole Bertolini ha continuato, deplorando che non si provveda abbastanza alla sperequazione. Ma su questa parte ha risposto benissimo l'onorevole relatore.

Aggiustare in un modo razionale e completo lo stato presente eliminando ogni sperequazione, non è possibile. Io sono le mille miglia lontano (e lo ha compreso lo stesso onorevole Bertolini) dal voler censurare i legislatori del 1904 e del 1905: coloro cioè che promossero quei provvedimenti di cui fu preparatore efficace lo stesso onorevole Bertolini, come egli ha ricordato. Ho riconosciuto anzi le benemeritenze di quella legge; ma faccio un ragionamento perfettamente inverso a quello dell'onorevole collega.

Egli ha detto che le condizioni del 1894 e 1895 erano diverse dalle presenti; che allora si imponeva un consolidamento a lungo decorso, anche affermando molte sperequazioni; mentre oggi, essendo passati dieci anni, si potrebbe provvedere in un modo più radicale. Ma, così dicendo, onorevole Bertolini, ella dimentica che appunto perchè 19 anni sono passati, le precedenti sperequazioni si sono per altri dieci anni aggravate ed in esse le condizioni dei comuni si sono siffattamente adagate da riuscire, oggi molto più che allora, ben difficile il modificarle.

Evidentemente al mondo ci si abitua a tutto: ci si abitua anche alle ingiustizie ed alle sperequazioni. Noi non possiamo, in nome di una giustizia assoluta ed astratta, dimenticare le condizioni di fatto dei comuni. Quando, sia pure per disuguaglianze originarie, si hanno molti comuni con le finanze assestate per lunghissimo tempo sopra un certa base, come si può di botto radicalmente cambiarne l'assetto? Lo si potrebbe in forma certamente non diretta, ma indiretta, vale a dire con la generale riforma dei tributi locali, ed a questo io penserò nel maggiore disegno di legge che ho in mente; ma per ora non potevo che aggirarmi in modesti confini, quali sono quelli che la Camera ben conosce e che sono sanzionati in questo disegno di legge, con una modesta revisione che sta fra i nove decimi da un canto ed il terzo dall'altro.

Del resto, onorevole Bertolini, ella che è così valente cultore di discipline economiche, ha riconosciuto che questo progetto in qualche cosa, per ciò che si riferisce al

sperequazione, è migliore della legge del 1894-95, specie per i nove decimi. D'altra parte, per quanto modesta, codesta revisione è tutt'altro che inefficace: e ben so io le molte proteste che mi sono venute dai molti Comuni che prevedono di avere ridotto i vantaggi che da molti anni hanno!

Pertanto nelle osservazioni del collega Bertolini rimane un solo punto fondamentale di dissenso; sul quale, mi dispiace, non vi può essere accordo fra noi. Io sono partigiano del principio di abbattere, quanto più si possa, le cinte, mirando a gradatamente eliminare il dazio consumo. L'onorevole Bertolini parte da un altro ordine di idee. Evidentemente questo è un dissenso sostanziale, il quale non potrebbe risolversi in nessuna maniera, e molto meno con i fiumi della nostra rispettiva eloquenza, per quanto efficacemente possiamo svolgere le gravissime ragioni che, lo riconosco, in un senso e nell'altro, sovrabbondano, per sostenere i due opposti sistemi.

Ma mi ha fatto dispiacere che alcuni colleghi, come l'onorevole Jatta, l'onorevole Ferri Giacomo, e più di ogni altro l'onorevole Pozzato, non abbiano riconosciuto come il presente disegno di legge favorisca la tendenza all'abbattimento delle cinte, sia pure in una maniera soltanto iniziale; poichè in maniera sostanziale a questa tendenza ubbidisce la seconda parte del disegno di legge che per ora bisogna stralciare.

Onorevole Bertolini, è anche ben lungi da me il pensiero di ingaggiare adesso una discussione, che l'orologio mi ammonisce essere, per lo meno, inopportuna; ma a lei, che è delle cose finanziarie così geloso custode (e di essersi costituito tale le rendo lode) a lei chiedo: le pare che si possa cambiar rotta nella nostra legislazione?

È indiscutibile che per il dazio consumo tutta la nostra legislazione, da parecchi anni, persino dagli atti del 1895, cui ella così degnamente collaborò, fino da quando si abolì il dazio governativo sui farinacei, la nostra legislazione, dico, si è avviata alla riduzione, e quindi alla eliminazione, del dazio consumo. È indiscutibile che in moltissimi comuni, specie dopo l'abolizione del dazio sui farinacei, il gettito dei dazi è andato molto diminuendo, e che quindi c'è una notevole sproporzione fra le spese di riscossione ed il gettito del dazio nelle cinte murate. È anche indiscutibile che c'è una fortissima corrente di opinione pubblica, contraria al dazio murato. Mi direte ch'è un'opinione pubblica fuorviata; ma

intanto è un'opinione pubblica molto diffusa, e noi uomini politici dobbiamo tener il massimo conto dello spirito del paese. Del resto è un'opinione tutt'altro che fuorviata, quando si pensi alla strana contraddizione di dover tenere all'impiedi, nell'interno dello Stato, queste miriadi di barriere doganali, vere cinte di veri castelli medioevali, soffocatrici dei traffici (*Bravo!*)

L'onorevole Bertolini ha mostrato di non accettare il principio della tassazione diretta e me ne duole; poichè anche questo è un punto di sostanziale dissenso fra noi. Io credo invece che maggiori garanzie si abbiano nella tassazione personale e diretta, anzi che in quella indiretta. Credo che la vera riforma tributaria si debba proprio per questa via iniziare e condurre.

Certamente la riforma non può farsi che gradualmente; nè si potrebbe mai venire innanzi al Parlamento con un complesso sistema di provvedimenti larghi e simultanei; ma io ritengo che una preordinata finalità precisa, l'uomo di Stato debba avere ed essa averla, specialmente, chi è proposto alla cura della finanza dello Stato.

Per me la finalità riformatrice si riassume nella prevalenza dei tributi diretti e personali su quelli indiretti: lo dichiaro apertamente. E tale tendenza si rivela perfino in questo modesto progetto; ma a suo tempo — non ho difficoltà di dichiararlo fin da ora — sarò felice di poter proporre un'imposta generale sull'entrata, a favore dei comuni, riscossa dallo Stato: imposta generale sulla entrata che in un grande secondo periodo di riforme, a mio giudizio, dovrebbe passare allo Stato; quando lo svolgimento ulteriore della riforma ci potesse consentire il passaggio di altri tributi reali e diretti, come quelli sui terreni rustici ed urbani, ai comuni.

Ripeto che questa riforma non potrebbe compiersi che in un secondo periodo; ma la si deve fin da principio avere in mente, come ideale ultimo da proseguire; poichè le grandi e complesse ed organiche riforme tributarie si debbono compiere per gradi, simili agli anelli di una catena, di cui il primo deve essere costituito in modo da potersi ricolleghere anche ai più remoti, la precisa visione dei quali deve aversi fin dall'origine.

Dirò quindi, concludendo, all'onorevole Bertolini: ella continui pure nel suo pieno dissenso, di cui però molto mi spiace, trattandosi di persona di tanto valore quanto ella ne ha; ma riconosca che il Governo in questo disegno di legge, pur così ridotto nei

confini angusti del momento, prosegue una via diretta, che si potrà discutere, ma che innegabilmente è guidata da ideali altissimi.

E dopo questo, onorevoli colleghi, io mi auguro che le risposte, pur molto succinte, date ai singoli colleghi, siano da loro trovate soddisfacenti. Ormai non mi resta che pregar tutti di volere approvare questa legge, che rappresenta una riforma di grande necessità amministrativa; in quantochè determina in una maniera precisa i rapporti tra lo Stato e i comuni, e fornisce il substrato, o, per lo meno, il punto di partenza alle future riforme. E nel chiedervi di approvare questa legge, onorevoli colleghi, mi piace ripetere una frase, così vieta da esser diventata volgare: non vi dico *addio* ma *arivederci*; giacchè assumo l'impegno formale che, se a novembre mi troverò ancora a questo posto, sorretto dalla fiducia del Parlamento, la grande riforma dei dazi di consumo, anzi dei tributi locali, sarà portata innanzi alla Camera. (*Benissimo! Bravo! — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che la Commissione ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a comprendere nei nuovi provvedimenti sul dazio consumo proposte relative agli impiegati ed agenti daziari al servizio degli appaltatori ».

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. Conosco il concetto informatore dell'ordine del giorno e lo accetto: soltanto pregherei la Commissione di volerlo mutare in una raccomandazione; anche perchè sopra alcune delle argomentazioni dell'onorevole relatore dovrei fare le mie riserve.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

SCHANZER, *relatore*. Pregherei il ministro di accettare la proposta della Commissione, magari con qualche modificazione di forma, se occorre; ma qui si tratta di una questione molto importante.

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. Appunto per questo bisogna che ci si pensi bene. (*Commenti*)

SCHANZER, *relatore*. Non mi pare sia troppo domandare al ministro che si facciano studi sulle condizioni di tutto il personale. (*Interruzioni*). Sarei quindi lieto se almeno il Governo volesse prendere questo impegno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. Posso assicurare l'onorevole Commissione che nel disegno di legge che presenterò a novembre terrò presente anche le condizioni di questo personale. In qual modo le terrò presenti? Ecco quel che non posso dire ora; ed appunto per ciò aveva chiesto, e torno a chiedere, che l'ordine del giorno sia trasformato in semplice raccomandazione.

SCHANZER, *relatore*. Allora, a nome della Commissione ritiro l'ordine del giorno, e prendo atto dell'affidamento dato dall'onorevole ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

(*La discussione generale è chiusa*).

Passiamo ora alla discussione degli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione; non è vero, onorevole ministro delle finanze?

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

TITOLO I. — *Consolidamento, revisione e riscossione dei canoni governativi*.

Art. 1.

I canoni daziari ora in corso a' termini della legge 8 agosto 1895, n. 481, sono consolidati a favore dello Stato per un decennio a datare dal 1° gennaio 1906, salve le variazioni che possono derivare dall'applicazione della presente legge.

Nulla è innovato a quanto dispongono le leggi 14 maggio 1881, n. 198; 15 gennaio 1885, n. 2892; 28 giugno 1892, n. 298 e 8 luglio 1904, n. 351 pel comune di Napoli; e le leggi 20 luglio 1890, n. 6980; 23 dicembre 1900, n. 443 e 8 luglio 1904, n. 320 pel comune di Roma.

VICINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Desidero di essere tranquillizzato dall'onorevole ministro su questo punto. Votando adesso il consolidamento del canone daziario si intende che non compromettiamo in nessun modo le esenzioni e le franchigie che sono contemplate in quella parte della legge che viene rinviata, e che quelle esenzioni e quelle franchigie saranno mantenute.

Come l'onorevole ministro può comprendere, io mi riferisco specialmente ad una

industria importantissima della mia regione, all'industria salumiera, per la quale nell'articolo 44 del disegno di legge generale si è stabilita una speciale esenzione a favore dei grandi laboratori che esportano i loro prodotti all'estero, o li vendono esclusivamente ai pubblici esercenti.

Quando gli industriali hanno saputo che la parte della legge che li riguardava era rinviata si è prodotto in loro un senso di grande sconforto: ora, una parola dell'onorevole ministro, che li assicuri che quella esenzione sarà mantenuta, li riconforterà certamente, ed io l'attendo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. Questo disegno di legge riguarda esclusivamente il consolidato dei canoni governativi, e non pregiudica il resto.

D'altronde, che quelle esenzioni e quelle franchigie a cui accenna l'onorevole Vicini saranno mantenute nel disegno di legge stralcio, se ne ha la prova nel fatto che il mio disegno di legge originario comprendeva l'una e l'altra parte, tra le quali, dunque non correva contraddizione, ma armonia.

VICINI. Allora così è inteso.

FERRARINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARINI. Desidero fare una raccomandazione all'onorevole ministro delle finanze, poichè vedo che questa legge sarà approvata così come è stata proposta. Egli ha promesso che al riaprirsi della Camera presenterà un disegno di legge, che riguarderà la riforma generale dei canoni daziari. Ora io gli raccomando che in quel disegno di legge introduca una disposizione, la quale compensi i comuni, che per la presente legge rimangono sperequati, con grave danno loro, di fronte ad altri comuni, perchè ciò chiede la giustizia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. Intendiamoci bene: ora qui non si tratta che di consolidare i canoni governativi. Già rispondendo ad una domanda dell'onorevole Guerci ho dichiarato che in una più vasta riforma dei dazi non potrò non tener conto delle condizioni dei diversi comuni, ma ciò senza nessun impegno specifico.

FERRARINI. Qui si consolida: ma rimane inteso che nella riforma generale si terrà conto del trattamento non uguale che si fa ora a certi comuni e si cercherà di compensarli equamente.

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. Sì, ma senza impegni...

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Nel mese di luglio dell'anno 1905 la Commissione centrale istituita a sensi dell'articolo 20 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, deve:

a) determinare i canoni da pagarsi dai comuni chiusi che abbiano fatto passaggio alla categoria dei comuni aperti posteriormente al 1° gennaio 1896;

b) stabilire i canoni da attribuirsi ai comuni che per effetto di diminuzione di popolazione, constatata dal censimento eseguito il 10 febbraio 1901, devono far passaggio ad una classe inferiore;

c) determinare i canoni da assegnarsi ai comuni di nuova istituzione o per i quali sia stata modificazione nella circoscrizione territoriale a partire dal 1° gennaio 1901;

d) riconoscere quali siano i comuni gravati di un canone inferiore al terzo dell'ammontare medio dei dazi governativi nel triennio 1901-903, ed elevarlo a quel limite.

Per i comuni chiusi che abbiano ottenuto il cambio di categoria posteriormente alla promulgazione della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato A, la riduzione di canone concessa a termini della lettera a del presente articolo è compensata con equivalente diminuzione della quota di sussidio liquidata a norma della detta legge.

I canoni fissati dalla Commissione centrale secondo le disposizioni del presente articolo sono notificati ai comuni interessati e sono soggetti alla revisione prevista negli articoli seguenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cornaggia.

CORNAGGIA. Vorrei chiedere uno schiarimento all'onorevole ministro sul modo di interpretare i commi c e d di questo articolo 2. Vorrei sapere se si terrà conto del reddito effettivo, ossia della tariffa effettiva, che si paga in quei comuni, che hanno rinunciato al dazio governativo su alcune voci o ne hanno ridotto l'ammontare.

Non sarebbe giusto che, nel calcolare il canone, si tenesse conto, a lor danno, anche di quello che non fanno pagare. Un'interpretazione nel senso di non tenere conto di ciò che fu rinunciato, enterebbe, mi pare, nel concetto generale della legge, che

è quello di favorire lo sgravio dei dazi di consumo.

Per esempio, il comune di Milano ha abolito alcune voci del dazio governativo ed altre ha ridotto notevolmente. Se si calcolasse il provento del dazio nel triennio passato, in base a quello che il comune avrebbe dovuto effettivamente incassare secondo la tariffa governativa, forse il gettito per il comune di Milano sarebbe al disopra del minimo contemplato dalla legge; ma se, invece, prendiamo il reddito effettivamente percepito per la applicazione della tariffa ridotta il comune di Milano è al disotto e non deve temere aumenti.

Vorrei quindi che l'onorevole ministro mi assicurasse che, dove si parla del reddito del triennio, si allude al provento effettivamente conseguito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ludovico Fulci.

FULCI LUDOVICO. Per l'articolo 2 si debbono stabilire i canoni da pagarsi dai comuni chiusi che sono passati alla categoria degli aperti. Ma, oltre ai comuni chiusi ed ai comuni aperti, nella nostra legislazione abbiamo le frazioni aperte dei comuni chiusi. Non presento emendamenti, ma desidero avere un chiarimento dall'onorevole ministro e dalla Commissione. Queste frazioni aperte hanno in alcuni comuni assunto grandi proporzioni; per esempio il comune di Messina ha lasciato fuori, per la diminuzione della cinta, ben 50 mila abitanti, che oggi hanno il trattamento del comune aperto. Vorrei sapere se a queste frazioni può essere applicata la lettera *a* dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Jatta.

JATTA. La questione sollevata dall'onorevole Cornaggia, si collega con quella da me accennata nella discussione generale, e alla quale non è stato peranco risposto dall'onorevole ministro.

Voglio sperare che, profittando dell'osservazione dell'onorevole collega Cornaggia, egli vorrà dare risposta anche alla domanda da me fatta. In sostanza l'onorevole Cornaggia ha chiesto se, nel valutare il canone di quei comuni che non esigono il dazio su tutte le voci governative, si terrà conto di ciò, che effettivamente incassano annualmente, oppure di ciò che avrebbero potuto incassare tenendo vive le voci governative. Io sollevavo, sotto altra forma, la stessa questione.

Vi sono comuni del Mezzogiorno, che

per necessità di cose, specie per ragione agraria, hanno dovuto rinunciare ad alcune voci governative.

Sarà consolidato anche per questi comuni il vecchio canone, o si penserà almeno di pareggiarli a quelli, che si troveranno nella impossibilità di incassare i nove decimi della somma occorrente al pagamento del dazio governativo?

Si farà anche per essi la valutazione del canone in base alla potenzialità di reddito, che quelle voci avrebbero avuta se fossero state attive?

Mi auguro che il ministro vorrà darmi una risposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SCHANZER, relatore. Rispondendo all'onorevole Cornaggia e all'onorevole Jatta, io vorrei richiamare la loro attenzione sull'articolo 4 del disegno di legge nel quale si distinguono due casi: il caso cioè della domanda che i comuni possono fare quando essi paghino un canone il quale superi i nove decimi del reddito del dazio governativo, ed in questo caso bisogna tener presente il reddito di diritto, cioè il reddito che deriva dall'applicazione delle tariffe in vigore, perchè non può essere lecito ad un comune di non applicare le tariffe o di applicare tariffe diverse da quelle in vigore.

Ma quando invece, (e qui rispondo all'onorevole Cornaggia), si tratta dell'altra parte dell'articolo, cioè della attribuzione a carico degli altri comuni della provincia di quello sgravio che si fa a favore dei comuni che si trovano nella prima condizione, allora è chiaro che l'unica base a cui si può guardare è il reddito totale effettivo quale risulta dalle riscossioni.

Per ciò che riguarda poi le osservazioni dell'onorevole Fulci, la disposizione della lettera *a*, dell'articolo 2 riguarda quei comuni i quali prima della applicazione della legge 23 gennaio 1902 e dopo invece il primo gennaio 1896, sono passati da comuni chiusi ad aperti e non hanno perciò potuto profittare delle disposizioni di quella legge, non hanno cioè ottenuto il sussidio contemplato dall'articolo 15 della legge stessa.

Ma la questione che l'onorevole Fulci solleva per il comune di Messina mi pare non abbia a fare con questa disposizione, perchè qui si tratta soltanto dell'allargare o del restringere la cinta, operazioni le quali, secondo la legge vigente, sono consentite; ed in questi casi le variazioni dei canoni sono regolate dalle disposizioni della legge da-

ziaria fondamentale e della legge 14 luglio 1898. Quindi tutti i diritti eventuali possono essere salvi e debbono risolversi in base alle disposizioni delle citate leggi, le quali non sono modificate menomamente dalle disposizioni dell'articolo 2 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro delle finanze. Ne ha facoltà.

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. Mi associo a quello che ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Nel secondo semestre dell'anno 1905 è eseguita una revisione dei canoni in corso per diminuire quelli che, tenuto conto del reddito medio dei dazi governativi durante il triennio 1901-903, risultino superiori ai nove decimi del reddito stesso.

L'importo del corrispondente sgravio è ripartito a carico degli altri comuni con le norme che vengono tracciate dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

I comuni che intendono ottenere la revisione del canone in corso debbono far pervenire la relativa istanza, entro il mese di agosto 1905, alla Commissione provinciale istituita a' sensi dell'articolo 19 dell'allegato A, alla legge 23 gennaio 1902, n. 25. L'istanza deve essere corredata dalle statistiche dei consumi avvenuti nel comune nel triennio 1901-903, dai bilanci, dai bollettari e dagli altri documenti comprovanti l'esattezza delle dette statistiche.

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. Proporrei che, invece di dire « entro il mese di agosto » si dicesse « entro il 15 di agosto » per dare maggior tempo a compiere tutte queste importanti operazioni.

SCHANZER, *relatore*. La Commissione non si oppone.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo a partito l'articolo 4 con questa modificazione proposta dall'onorevole ministro.

(È approvato).

Art. 5.

La Commissione, in base agli atti prodotti dai comuni, ai documenti che può richiedere ai comuni medesimi ed agli uffici governativi ed a tutte quelle notizie che crede opportuno di assumere, anche mediante inchiesta sulle amministrazioni daziarie, determina la quantità media dei generi, soggetti al dazio governativo, durante il triennio 1901-903, vi applica la tariffa vigente dei dazi governativi, e detraendo dall'introito lordo così computato la quota proporzionale delle spese di riscossione effettivamente e necessariamente sostenute, riconosce se il canone consolidato sia superiore ai nove decimi del reddito netto, ed in caso affermativo lo riduce a siffatto limite.

Per i comuni aperti che nel triennio 1901-903 abbiano riscosso il dazio in via di abbonamento con gli esercenti, lo sgravio viene concesso nel solo caso in cui, a giudizio della Commissione, il comune mercè l'applicazione del dazio a rigore di tariffa non avrebbe potuto conseguire un reddito medio netto superiore ai nove decimi del canone.

La somma degli sgravi concessi a norma delle presenti disposizioni viene poscia ripartita dalla Commissione a carico degli altri comuni della provincia in proporzione della somma, cui giunga il guadagno effettivo che faccia ciascun comune sul dazio governativo oltre il decimo del reddito netto summentovato.

(È approvato).

Art. 6.

La Commissione provinciale non più tardi della fine del mese di settembre 1905, pubblica l'elenco riveduto dei canoni assegnati ai comuni della provincia, lo notifica a ciascun comune e lo trasmette alla Commissione centrale istituita presso il Ministero delle finanze, ai sensi del precedente articolo 2.

I comuni possono, nei venti giorni da quello della notificazione, far giungere alla Commissione centrale le loro osservazioni.

La Commissione centrale rivede l'operato delle Commissioni provinciali valendosi all'uopo degli stessi mezzi consentiti dall'articolo precedente, e dichiara definitivi i canoni per tutti i comuni del Regno.

L'elenco dei detti canoni è approvato con decreto reale, anche separatamente per ciascuna provincia.

(È approvato)

Art. 7.

Sei mesi avanti la scadenza del primo quinquennio ogni comune può ricorrere alla Commissione costituita come all'articolo 4, quando ritenga di poter dimostrare che il canone è superiore ai nove decimi del reddito medio dei dazi governativi conseguito nei precedenti quattro anni.

La risoluzione dei ricorsi ha luogo nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti articoli.

(È approvato).

Art. 8.

Salvi gli effetti della revisione di cui al precedente articolo, durante il decennio 1906-1915 i canoni determinati dalla Commissione centrale non possono essere modificati. È fatta eccezione per i seguenti casi:

a) per il cambio di categoria dei comuni chiusi delle classi II, III e IV;

b) per il passaggio dei comuni ad una classe inferiore per effetto di diminuzione di popolazione constatata dal censimento ufficiale;

c) per variazioni nella circoscrizione territoriale dei comuni e per l'istituzione di nuovi comuni.

d) per il passaggio dei comuni ad una classe superiore dipendente da aumento di popolazione constatato dal censimento ufficiale e per l'allargamento della cinta daziaria dei comuni chiusi, a norma delle condizioni stabilite nell'articolo 4 della legge 14 luglio 1898, n. 302.

La determinazione delle variazioni da apportarsi ai canoni nei casi sopra mentovati, come ogni altra controversia riferibile ai canoni consolidati sono demandate all'esclusiva competenza della Commissione centrale.

Le modificazioni ai canoni nei casi contemplati alle lettere a) e b) vanno in diminuzione e nei casi contemplati alla lettera d) in aumento del contingente generale approvato a norma dell'articolo 6. Per i comuni considerati alla lettera a) è inoltre osservato il disposto del precedente articolo 2, penultimo capoverso, e per quelli considerati alla lettera d) il disposto dell'articolo 5 della legge 14 luglio 1898, n. 302.

(È approvato).

Art. 9.

Non è ammesso ricorso, nè in via amministrativa nè in via giudiziaria, contro le

deliberazioni delle Commissioni provinciale e centrale.

(È approvato).

Art. 10.

Nel decennio 1906-1915 i comuni chiusi possono assumere la riscossione dei dazi nei comuni aperti contermini, anche limitatamente ad una o più frazioni contermini, con l'obbligo di corrispondere allo Stato, in tutto o in parte, il canone dovuto dai comuni aggregati.

All'uopo devono entro il 15 agosto 1905 presentare istanza al ministro delle finanze, il quale decide, sentiti i Consigli comunali interessati, la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale di cui all'articolo 2. Contro questa decisione non è ammesso alcun ricorso in via giudiziaria od amministrativa.

L'aggregazione disposta ai sensi del presente articolo cessa col passaggio dei comuni chiusi alla categoria di quelli aperti.

(È approvato).

Art. 11.

I Consorzi di comuni aperti costituiti a termini dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1895, n. 481, restano in vigore anche pel decennio 1906-1915.

Entro l'anno 1905, e con effetto dal 1° gennaio 1906, può però il prefetto, su istanza dei Consigli comunali, variare la circoscrizione dei Consorzi della provincia, sentiti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio provinciale.

I comuni chiusi che facciano passaggio alla categoria di quelli aperti per la riscossione dei dazi e pel pagamento del canone consolidato, sono parificati ai Consorzi.

(È approvato).

Art. 12.

Ciascun comune consorziato, in caso di gestioni distinte e separate, è tenuto a versare il proprio canone alla cassa del comune, capo del Consorzio, in dodici rate eguali scadenti il 23 di ogni mese, ed in caso di mora è assoggettato all'interesse del 5 per cento sulle somme non versate.

Pel ricupero delle somme non versate alle prescritte scadenze e dei relativi interessi di mora, il comune capo del Consorzio può procedere contro i comuni morosi col procedimento privilegiato della ingiunzione secondo le norme del regolamento 15 novembre 1868, n. 4708.

(È approvato).

Art. 13.

I comuni e i Consorzi devono versare il canone annuo al tesoro dello Stato in dodici eguali rate scadenti il 25 di ogni mese ed in caso di mora sono assoggettati all'interesse del 5 per cento sulle somme non versate.

Nel caso di ritardato pagamento, oltre il termine fissato, della rata di canone dovuta da qualsivoglia comune e dai Consorzi di comuni, il prefetto, su proposta dell'intendente di finanza, dopo diffida fatta al comune stesso o al Consorzio, con preavviso di cinque giorni, provvede alla destinazione di un sorvegliante presso l'ufficio principale dell'azienda daziaria o presso la tesoreria dei comuni e Consorzi morosi, con l'incarico di concentrare gli introiti daziari tanto di spettanza del Governo, che di ragione comunale e di curarne il versamento nella sezione di tesoreria provinciale, fino a concorrenza del debito maturato del comune o del Consorzio.

Se la gestione daziaria sia data in appalto, il sorvegliante versa nella sezione di tesoreria provinciale, il predetto dei dazi sino alla concorrenza dell'ammontare del canone di appalto; e se l'appaltatore si trova in mora verso il comune, il sorvegliante versa alla cassa comunale il dippiù della riscossione, oltre il canone di appalto.

Sono a carico del comune o del Consorzio debitore le spese di viaggio e le indennità e le spese dovute al sorvegliante.

Le spese medesime sono a carico dell'appaltatore comunale qualora questo sia moroso nel versamento al comune delle rate del canone di appalto.

(È approvato).

TITOLO II.

Gestione del dazio.

Art. 14.

I comuni possono assumere la gestione diretta dei dazi senza bisogno di autorizzazione ed approvazione del prefetto.

Essi debbono però compilare lo speciale regolamento prescritto dall'articolo 173, testo unico 4 maggio 1898 della legge comunale e provinciale, determinando particolarmente:

a) le attribuzioni e le responsabilità dei singoli impiegati ed agenti;

b) l'epoca e le modalità dei versamenti delle somme riscosse;

c) le verifiche alle casse, il controllo sulle riscossioni e su tutte le altre operazioni dell'azienda daziaria;

d) la tenuta delle cauzioni prestate dai contribuenti;

e) il rendimento dei conti relativi agli introiti, ai registri ed altri stampati, al patrimonio mobile e i documenti giustificativi da porsi a corredo dei detti conti.

(È approvato).

Art. 15.

I comuni debbono formare e trasmettere all'Intendenza di finanza, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento, la dimostrazione annuale dei consumi dei generi tassati. Contro i comuni inadempienti è provveduto a norma dell'articolo 193 della legge comunale e provinciale.

Agli amministratori, funzionari ed impiegati che non rilasciano ai contribuenti le bollette di dazi pagati, che non tengono la gestione contabile ed amministrativa dei dazi a norma delle prescrizioni regolamentari e che forniscono statistiche irregolari od inesatte sarà, su denuncia dell'intendente di finanza o dei sindaci, applicata un'ammenda da lire 20 a lire 200.

(È approvato).

Art. 16.

Le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 7 maggio 1902, n. 144 sono applicabili agli impiegati ed agenti addetti alla riscossione del dazio consumo per conto dei comuni.

Nel regolamento prescritto dal detto articolo, i Consigli comunali debbono stabilire le norme per disciplinare il passaggio temporaneo degli impiegati ed agenti comunali al servizio dell'appaltatore che abbia assunto la riscossione del dazio consumo.

Sono del pari estese ai detti impiegati ed agenti comunali le disposizioni della legge 6 marzo 1904, n. 88.

A questo articolo 16 l'onorevole Valeri ha proposto un emendamento.

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento dell'onorevole Valeri si intende ritirato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Solimbergo.

SOLIMBERGO. A proposito di questo articolo e dei successivi, che riguardano le condizioni del personale, vorrei domandare

al ministro, alla Commissione ed alla Camera, se non sia giusto, equo, ragionevole, umano che le stesse condizioni, che vengono fatte agli impiegati ed agli agenti daziari stipendiati direttamente dai comuni, siano fatte anche agli impiegati e agenti daziari, che hanno servito ugualmente in modo lodevole gli appaltatori del dazio consumo.

È un dovere dello Stato provvedere alla condizione giuridica di persone, che hanno l'importante e delicato ufficio di provvedere all'esazione di uno dei principali tributi.

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. Ne abbiamo parlato a proposito dell'ordine del giorno della Commissione.

SOLIMBERGO. Se non si può portare una modificazione alla legge in questo momento e nella forma voluta, vorrei trasformare questa mia domanda in una raccomandazione al ministro, perchè si tenga conto di questi dimenticati, di questi esclusi, perchè sia fatta loro una condizione almeno comportabile, dopo lunghi e lodevoli servizi prestati, sia pure indirettamente, a favore dei comuni.

Non domando un atto di favore, domando parità di trattamento tra eguali, domando un atto di giustizia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. Non ho che a ripetere ciò che dissi sulla fine della discussione generale, accettando quindi la raccomandazione con la riserva, che ho espresso, ripeto, alla fine della discussione generale.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 16.

(È approvato).

Art. 17.

Gli impiegati ed agenti daziari, stipendiati direttamente dai comuni, che in conseguenza del passaggio dei comuni chiusi alla categoria di quelli aperti, vengano licenziati, ove non abbiano titolo al conseguimento della pensione di riposo a norma dei regolamenti comunali in vigore o non accettino le eventuali indennità di licenziamento deliberate dai Consigli comunali, debbono essere preferiti nella nomina ad altri impieghi municipali, nei limiti dei posti che si rendano disponibili in confronto degli organici attuali e semprechè posseggano i prescritti requisiti di idoneità.

(È approvato).

Art. 18.

Il prefetto può autorizzare i comuni aperti a cedere a trattativa privata la ge-

stione daziaria alla maggioranza degli esercenti riuniti in Consorzio, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

FERRI GIACOMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

FERRI GIACOMO. Sopra questo articolo vorrei richiamare l'attenzione della Camera...

PRESIDENTE. Ma badi, onorevole Ferrì Giacomo, l'ultima parte è soppressa.

FERRI GIACOMO. Proprio su questo punto richiamo l'attenzione della Camera; sopra questo fatto che è gravissimo e che può portare degli sconvolgimenti veri e propri in tutti i comuni. Deploro che l'articolo preposto dal ministro sia stato soppresso dalla Commissione. La Commissione sopprimendo questo articolo mette una quantità di piccoli esercenti alla mercè di altri esercenti, di abili speculatori e sempre ai danni dei consumatori.

Pensate che l'Amministrazione comunale, spesso partigiana, può affidare ad una maggioranza (anche artificiale!) di esercenti suoi fidi il dazio a miti condizioni e poscia schiacciare gli altri esclusi dalla maggioranza, sia imponendo un canone eccessivo, o imponendo la tariffa e il sistema relativo di riduzione legale dell'esercizio; condizioni che portano nei piccoli centri alla necessità della chiusura, perchè gli altri della maggioranza meno tassati, colla concorrenza perseguiteranno; sia perchè le prescrizioni fiscali per chi va a tariffa tolgono la libertà di movimento al povero esercente iugulato ed esposto a gravi contravvenzioni a tutte le ore.

Onorevoli colleghi, vi prego considerate tutto ciò nonostante la fretta, guardate che restando così la cosa noi prepariamo delle vere e proprie enormità che porterebbero a sopraffazioni dolorosissime.

E non si deve da noi volgere il pensiero solo agli esercenti. Con questa disposizione senza limiti noi affidiamo a una maggioranza di esercenti il monopolio della piazza, i nuovi esercenti e gli esercenti ambulanti prima di vendere dovranno fare i conti coi loro concorrenti, coi padroni del mercato, i quali per interesse evidente, tenderanno a creare le condizioni più difficili a quei loro concorrenti. Così sulla piazza non resteranno che i venditori locali, i quali, senza calmiera, senza concorrenza, potranno abusare nel prezzo delle merci ai danni del pubblico e generale interesse.

Bisogna quindi a tutto ciò provvedere, se non colla legge, con una riserva che ri-

metta al regolamento di fissare le modalità per questa speciale concessione.

È una lunga esperienza che mi costringe ad insistere a pregarvi, non ostante l'ora ed il desiderio della Camera, di voler fare buon viso a queste mie osservazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SCHANZER, *relatore*. La ragione che ha indotto la Commissione a sopprimere il secondo comma è evidente. Noi abbiamo avuto l'intendimento di garantire la condizione di coloro che non fanno parte del Consorzio. In quel capoverso si proponeva un sistema il quale menomava il diritto del contribuente, esponendolo al pericolo di dover subire un canone imposto dalla maggioranza degli esercenti, colla sola ed insufficiente garanzia di un ricorso alla Giunta municipale ed al Prefetto. Ora questo è sembrato alla Commissione contrario ai principi fondamentali del diritto tributario, perchè ogni contribuente ha diritto di pagare le imposte secondo la legge e non secondo vuole la maggioranza degli esercenti.

FERRI GIACOMO. Diventano gli appaltatori.

SCHANZER, *relatore*. Secondo il sistema della Commissione si è mantenuta la facoltà di autorizzare i comuni aperti a cedere a trattativa privata la gestione daziaria alla maggioranza degli esercenti riuniti in Consorzio, ma se c'è qualche esercente il quale non voglia accettare il canone fissato per la maggioranza, questi ha diritto di pagare il dazio a tariffa. (*Interruzioni — Conversazioni*).

FERRI GIACOMO. Onorevole ministro questo fatto è di una gravità eccezionale, guardando alle conseguenze; la fretta di quest'ora apporterebbe fra non molto gravi conseguenze nei comuni aperti.

PRESIDENTE. Onorevole Ferri ella non può parlare.

FERRI GIACOMO. Ma è cosa grave! Onorevoli colleghi pensate che andare a tariffa colle prescrizioni di legge significa essere nell'impossibilità di esercitare, e tutto ciò si farebbe per favorire una maggioranza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cornaggia.

CORNAGGIA. Vorrei pregare l'onorevole ministro e la Commissione di voler trovare il modo d'uscire da quella via, nella quale ci siamo messi e che ci condurrà, tanto da una parte come dall'altra, a cose meno simpatiche nell'esazione del dazio

consumo. Capisco le ragioni per le quali la Commissione ha soppresso il secondo capoverso dell'articolo 17, perchè rendere obbligatorio l'abbonamento è una cosa contraria alla legge e siamo d'accordo in questo. L'esercente il quale non può mettersi d'accordo col Consorzio, eventualmente a lui ostile per conflitto di interessi, deve potere *bolinare*, ossia pagare a tariffa; ma è innegabile che il *bolinare* è una cosa che molte volte, in pratica, è impossibile o disastrosa. Quindi è necessario che all'esercente estraneo al Consorzio assuntore dell'appalto, sia aperta la via all'abbonamento, perchè altrimenti, come dice l'onorevole Ferri, questo povero esercente finirà per essere strozzato ed allora è preferibile che egli chiuda il negozio. Per salvare quindi, come si suol dire capra e cavoli, io vorrei che nel caso di discrepanza fra appaltatore e esercente possa decidere la Giunta municipale, salvo, se si vuole, il ricorso al prefetto o ad altra autorità tutoria. È quello che abbiamo fatto spesso nei nostri comuni, in occasione di simili appalti dove per il caso si presentassero nuovi esercenti che trovassero la porta chiusa per le male voglie di coloro che non vogliono vedere sorgere nuovi concorrenti, abbiamo rimesso la soluzione alla Giunta municipale come ad arbitra. Questa è secondo me la disposizione migliore, ma ad ogni modo bisogna uscire da questo bivio. Io non faccio proposte formali, perchè in questo momento non troverei le dieci firme necessarie, ma prego l'onorevole ministro di mettersi d'accordo con la Commissione per risolvere questa questione secondo le idee che ho accennate.

FERRI GIACOMO. Il pericolo che vorreste evitare non esiste se considerate che già sarebbero le amministrazioni che assegnano il dazio agli esercenti.

È l'esperienza non la dottrina che invociamo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SCHANZER, *relatore*. La Commissione insiste nella proposta per la ragione che forse in alcuni comuni d'Italia queste decisioni possono tranquillamente affidarsi ad una Giunta municipale, la quale diventa l'arbitra dell'imposta; ma in altre regioni, dove le passioni locali sono molto accese, ciò non è assolutamente possibile; si sanzionerebbe così una vera confisca del diritto del contribuente, perchè si stabilirebbe che una maggioranza di esercenti può imporre qualunque canone.

FERRI GIACOMO. Abolite l'articolo; allora è giusto!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. Io credo di poter essere, in questa questione, nella condizione di animo più serena e tranquilla di tutti; perchè il mio progetto originario comprendeva non solo il concetto fondamentale che, come qualche oratore ha detto, è molto simpatico, vale a dire quello d'ammettere che si possa dare alla maggioranza degli esercenti, la gestione daziaria, ma comprendeva anche la seconda parte, che la Commissione ha soppresso.

Io ho aderito alla soppressione di questo capoverso del mio disegno per due ragioni: la prima, lo confesso francamente, perchè, avendo con la Commissione proceduto d'accordo in tante questioni ben più ardue e spinose della presente, mi sarebbe dispiaciuto, proprio per un caso particolarissimo, a cui l'amico Giacomo Ferri dà una importanza maggiore di quella che effettivamente abbia, mi sarebbe spiaciuto, dico, distaccarmi dalla Commissione stessa. E poi perchè lo stesso non nascondo che quella esclusività che era messa nel progetto ministeriale potrebbe parere talvolta, specialmente in alcune regioni di Italia eccessiva.

Ora, la soppressione del capoverso, indipendentemente dalle discussioni che abbiamo fatte oggi, che cosa significa? Non si nega certo il principio, che rimane nella prima parte non soppressa; soltanto vuol dire che il prefetto può autorizzare i comuni a dare la gestione daziaria alla maggioranza degli esercenti. Nulla è pregiudicato: non abbiamo la esclusività, ma non è escluso che si possa avere quella specie di transazione a cui accennava l'onorevole Cornaggia.

Sopprimiamo dunque l'inciso e rimettiamo al regolamento la determinazione delle modalità. Il concetto è salvo e siamo d'accordo nel deferire al potere esecutivo i mezzi di esecuzione. Io vedrò poi, molto meglio di quello che non si possa fare adesso, di indicare modalità diverse che permettano di adottare, nelle diverse regioni, varie e più opportune norme per disciplinare questa materia.

CORNAGGIA. Non è compromesso il principio?

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. Tutt'altro, il principio rimane.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 18.

(È approvato).

Art. 19.

L'appalto per la riscossione dei dazi di consumo deve essere unico in ciascun comune e deve comprendere la riscossione di tutti i dazi.

Tuttavia il prefetto può autorizzare i comuni chiusi ad appaltare separatamente la riscossione dei dazi fuori del recinto daziario da quella dei dazi sul consumo interno.

Nei contratti di appalto relativi ai comuni chiusi deve essere fatta riserva di risoluzione del contratto pel caso di cambiamento di categoria dei detti comuni.

(È approvato).

Art. 20.

I comuni ed i Consorzi che danno in appalto la riscossione dei dazi, debbono richiedere che l'appaltatore presti una cauzione corrispondente a tre rate mensili del canone di appalto.

La cauzione è prestata dall'appaltatore, anche per mezzo di una terza persona, in numerario, o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero mediante ipoteca su beni stabili.

Sull'idoneità della cauzione delibera la Giunta municipale.

Nei casi d'insufficienza o di diminuzione di valore della cauzione sono applicate le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette.

(È approvato).

Art. 21.

L'appaltatore è tenuto a versare le rate del canone di appalto alla Cassa dei comuni e dei Consorzi alle scadenze stabilite nei contratti o nei capitolati, ed in caso di mora è sottoposto alla multa del 5 per cento sulle somme non versate, che possono essere recuperate dai comuni e dai Consorzi col procedimento privilegiato dell'ingiunzione, secondo le norme del regolamento 15 novembre 1868, n. 4708.

I comuni ed i Consorzi, in caso di mancato versamento di due rate di canone, possono procedere alla esecuzione sulla cauzione dell'appaltatore colle norme dettate dal testo unico di legge 29 giugno 1902, n. 281, e dal relativo regolamento per la escussione degli esattori delle imposte dirette.

(È approvato).

Art. 22.

Negli appalti dei comuni aperti l'assuntore, al termine della gestione, è tenuto a rimborsare al comune od all'appaltatore subentrante il dazio percepito sui generi introdotti negli esercizi di vendita e rimasti invenduti.

Il Comune, tanto nell'interesse proprio che in quello del nuovo appaltatore, può recuperare l'importo dei detti dazi con atto d'ingiunzione, e può altresì procedere sulla cauzione prestata dall'appaltatore cessato, a garanzia del contratto di appalto, a sensi del precedente articolo 20.

(È approvato).

Art. 23.

Le disposizioni dell'articolo 15 sono applicabili anche agli appaltatori del dazio ed ai loro impiegati. L'ammenda ivi prevista è applicata agi appaltatori anche in caso di illecito ribasso delle tariffe dei dazi deliberate dai Consigli comunali.

(È approvato).

Art. 24.

In caso di reiterati abusi nella percezione dei dazi, il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, e dopo l'applicazione del provvedimento previsto nel 1° comma dell'articolo 11 della legge 14 luglio 1898 n. 302, può dichiarare la decadenza dell'appaltatore.

Contro il decreto del prefetto è ammesso il ricorso al ministro delle finanze, il quale decide sentita la Commissione centrale.

(È approvato).

Dei Titoli 3°, 4° e 5° si propone lo stralcio. Veniamo al titolo IV: *Disposizioni finali*.

Art. 25.

I comuni non possono imporre alcun dazio di consumo sopra i materiali e sopra tutto ciò che è destinato alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate poste nel loro territorio.

(È approvato).

Art. 26.

Le linee ferroviarie, le stazioni, e le loro dipendenze sono considerate come poste fuori del recinto daziario dei comuni chiusi.

Nel regolamento sono determinate le dipendenze delle stazioni ed è disciplinata la sorveglianza nei riguardi del dazio consumo.

(È approvato).

Art. 27.

Il Governo del Re, sentiti la Commissione centrale ed il Consiglio di Stato, è autorizzato a dare le disposizioni occorrenti per l'applicazione della presente legge ed a pubblicare un nuovo testo unico di legge e un nuovo regolamento generale sui dazi interni di consumo.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Sull'ordine del giorno.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Proporrei che si proseguisse nella discussione dei disegni di legge iscritti nell'ordine del giorno, con una lieve inversione; passando, cioè, alla discussione dei due disegni di legge, che nell'ordine del giorno portano i numeri 10 ed 11 e soprassedendo alla discussione di quello che porta il numero 9.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi propone che si prosegua nell'ordine del giorno, ponendo prima i due disegni di legge che portano i numeri 10 ed 11.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modificazione alla tabella organica del personale di quarta categoria (quadro 1°) dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla discussione del disegno di legge: Modificazione alla tabella organica del personale di quarta categoria (quadro 1°) dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge e della annessa tabella, che ne forma parte integrante.

DE NOVELLIS, *segretario, legge*:

Articolo unico.

Sono approvate le modificazioni al ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, in conformità della tabella annessa alla presente legge.

IV. CATEGORIA. — *Agenti subalterni.*

QUADRO I.

55	brigadieri e messaggeri di prima classe (63) e commessi (2) a	L. 1,800 »	117,000
200	Brigadieri e messaggeri disecunda classe a	» 1,600 »	320,000
600	Brigadieri e messaggeri di terza classe a	» 1,400 »	840,000
1,800	Vice brigadieri e vice messaggeri a »	1,200 »	2,160,000
1,900	Portalettere e serventi di prima classe a	» 1,000 »	1,900,000
1,800	Portalettere e serventi di seconda classe a	» 900 »	1,620,000
<u>6,365</u>			<u>Totale . . . L. 6,975,000</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo unico di questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, nella seduta pomeridiana si procederà alla votazione segreta anche su questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Costruzione di un edificio in Roma per la sede dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Costruzione di un edificio in Roma per la sede dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali ».

Si dia lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 189-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

In deroga all'articolo 3 della legge 8 luglio 1897, n. 252, è data facoltà al Governo di investire una parte del fondo di

riserva delle Casse di risparmio postali, costituito giusta le norme della predetta legge, nell'acquisto di un'area e nella costruzione di un edificio in Roma ad uso dell'amministrazione centrale delle Casse di risparmio anzidette.

L'edificio e l'area relativa spettano in proprietà alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza delle sue funzioni riguardo alle Casse di risparmio postali.

(È approvato).

Art. 2.

Per l'acquisto dell'area e per la costruzione dell'edificio di cui al precedente articolo, sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1905 906, l'assegnazione di lire 2,200,000, ed eguale somma sarà iscritta nello stato di previsione dell'entrata per lo stesso esercizio, a titolo di rimborso da eseguirsi al Tesoro dall'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, a carico del fondo di riserva per le Casse di risparmio postali.

(È approvato).

Art. 3.

È data facoltà al ministro delle poste e dei telegrafi di acquistare a trattative private, per la costruzione del palazzo di cui all'articolo 1, l'area in piazza Dante di proprietà del comune di Roma descritta nell'atto di compromesso 15. marzo 1904 al prezzo di lire 201,270.24, e il relativo contratto sarà esente da spese di bollo e di registro.

(È approvato).

Nella seduta pomeridiana si procederà alla votazione segreta su questo disegno di legge.

La seduta pomeridiana comincerà alle 14.30.

La seduta termina alle 12.30.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

V. Direttore dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

